PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AS 1586

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

Legenda: N.B. ** proposte emendative ritenute fondamentali

Sommario

1- Fondo di solidarietà – modifiche all'articolo 98. Armonizzazione correttivo con nuova durata del percorso perequativo 6

2- ** Recupero taglio ex dl 66/2014 6

3- **Accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 7

4- ** Graduazione della restituzione concessioni di liquidità 2019 8

5- ** Norma adeguamento indennità 9

Debito degli enti locali (modifiche all'art. 69) **9**

6- Proroga al 2023 del libero utilizzo dei risparmi provenienti dalla rinegoziazione dei mutui e riacquisto titoli obbligazionari. 9

7- Possibilità per gli enti locali di riacquistare titoli obbligazionari 10

Norme diverse riguardanti i Comuni (art. 65) **10**

8- Mitigazione sanzioni per il mancato rispetto delle regole finanziarie 10

9- ** Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni 11

Riscossione locale e contrasto all'evasione dei tributi (art. 96) **11**

10- Partecipazione dei comuni all'accertamento 11

11- ** Riscossione degli avvisi di accertamento per omesso pagamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica 13

12- Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate (co.1091 l. 145/2018) 15

Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali (nuovo articolo 65-bis) **16**

13- Proroga della decorrenza del "fondo garanzia debiti commerciali" 16

14- ** Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui 17

15- Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale 18

16- ** Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti 19

17- Misure per emergenza liquidità di enti locali commissariati per infiltrazione di tipo mafioso 20

18- ** Possibilità di contrarre mutui per anticipo/cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria 21

19- ** Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo 22

20- ** Facilitazione dell'utilizzo di fondi per servizi sociali e di protezione civile da parte degli enti locali in disavanzo 23

21- Applicazione avanzo vincolato enti in dissesto 24

22- Strumenti di rifinanziamento del "Bando periferie" e concessione di anticipazioni in caso di crisi finanziaria 25

23- Art. 53- Istituzione del programma innovativo nazionale per la rinascita urbana 26

24- Piani urbanistici 26

Fiscalità degli enti locali **26**

25- ** Disciplina della TARI (coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe) 26
26- Proroga termini definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento degli enti territoriali 28
27- Contributo di sbarco crociere 28
28- Modalità di applicazione e riversamento del TEFA (tributo provinciale ex art. 19 d.lgs. 504/ 1992) 29
29- Riduzione dell'imposta di registro sugli atti esecutivi degli enti locali 30
Investimenti (integrazioni all'art. 8) **31**
30- ** Proroga termine affidamento lavori contributi ex comma 853 e ss. della legge di bilancio 2018 (come modificati per effetto del co. 148-bis l.145/2018) 31
31- ** Proroga termini per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della rete viaria di Province e Città metropolitane 31
32- Art. 8 (Investimenti enti territoriali) 32
33- Termini per la richiesta di contributi alla progettazione (modifica art. 8, commi 17 e 18) 32
34- Facoltà di assegnazione di contributi regionali agli investimenti dei Comuni 32
PERSONALE **33**
35- ** Ampliamento delle graduatorie 33
36- ** Piani dei fabbisogni di personale 35
37- Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 35
38- Incaricati di posizione organizzativa 36
39- ** Interpretazione autentica dell'art. 90, comma 2, TUEL 37
40- ** Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana 37
41- Mitigazione sanzioni per il mancato rispetto di termini 38
42- ** Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale 39
43- ** Semplificazione dei tetti alla spesa di personale 40
44- Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie 40
45- Personale impiegato negli interventi e servizi per il contrasto alla povertà (modifiche all'articolo 1 comma 200, della Legge n.205/2017) 41
RIDUZIONE SPESA PUBBLICA **42**
46- ** Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 72) 42
ZES (art. 36) **42**
47- Rafforzamento ZES 42
PICCOLI COMUNI **42**
48- ** Interventi a favore delle gestioni associate 42
49- ** Indennità e gettoni di presenza 43
CANONI DEMANIALI **43**
50- ** Misure di salvaguardia per la nautica da diporto 43
GARE GAS **45**

51- Sblocco gare concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con valorizzazione delle reti comunali e delle patrimoniali 45

52- Sblocco gare concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con il riconoscimento della quota di ammortamento annuale agli enti Locali e società patrimoniali proprietarie di tutto o parte degli impianti 46

SCUOLA **47**

53- **Bonus nido 47

54- Mensa personale scolastico statale 47

55- Servizio rifiuti-Contributo scuole statali 48

56- Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici 48

57- Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni 50

58- Fondo spese per assistenza autonomia e comunicazione del personale degli alunni con disabilita fisiche o sensoriale 50

59- Libri di testo scuole primarie 51

60- Fondo mense biologiche 51

WELFARE (art. 40) **52**

61- (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza) 52

62- (Disposizioni a favore della famiglia) 52

CANONI IDROELETTRICI **52**

63- (Art. 97 bis- Canone derivazioni idroelettriche) 52

AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE (art. 12) **53**

64- Risorse per la bonifica amianto 53

65- Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano 54

66- Finanziamento fondo regionale protezione civile 55

67- Norma continuità amministrativa. 56

68- Fondo manifestazioni pubbliche 57

69- Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi 58

70- Recupero a fini abitativi degli immobili confiscati alla criminalita' organizzata 58

71- **Revisione dei vincoli sull'utilizzo dei proventi da violazioni al Codice della strada e calcolo al netto degli oneri amministrativi 59

72- Notifica delle violazioni 59

73- Tassa di circolazione veicoli polizia locale 60

74- Controllo elettronico e misure per contrastare l'inquinamento 61

75- ZTL «AMBIENTALI»: CONTROLLO DI ACCESSI TRAMITE DISPOSITIVI EX DPR 250/99 62

SISMA **63**

76- Revisione del dispositivo di rimborso dei mutui a carico dei comuni già compresi nel perimetro del sisma del 20 e 29 giugno 2012 63

77- **Anticipazioni di cassa e di tesoreria ai Comuni colpiti dal Sisma Centro Italia 64

78- Copertura obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe dei tributi locali nei Comuni colpiti dal Sisma Centro Italia 65
79- **Incremento dotazione personale Comuni sisma Centro Italia 65
80- Segretari comunali deroga per ricostruzione 66
81- Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere 67
82- Indennità per gli amministratori locali 67
83- Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata 68
84- Semplificazione e accelerazione procedure appalto lavori su edifici di proprietà pubblica. 69
85- Copertura obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe dei tributi locali 69
86- Prosecuzione Zona Franca Urbana 70
ULTERIORI EMENDAMENTI 71
87- Definizione di fabbricato 71
88- Doppia abitazione principale 71
89- Diritto di abitazione del genitore affidatario 72
90- Assimilazione abitazione anziani e disabili 72
91- Decorrenza rendita catastale 72
92- Definizione base imponibile aree fabbricabili 73
93- Alloggi ex Iacp 73
94- Eredità giacente 74
95- Persistenza dei contratti di affidamento per la gestione IMU-Tasi 74
RIFORMA RISCOSSIONE LOCALE 75
ALTRE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI 80
96- Recuperi del Ministero Interno su trasferimenti comunali. Rateizzazione estesa 80
97- Impegni di spese per somma urgenza (art.. 191 del TUEL) 81
98- Acquisizione di informazioni per il controllo dei prelievi sull'occupazione di sottosuoli stradali 81

1- Fondo di solidarietà – modifiche all'articolo 98. Armonizzazione correttivo con nuova durata del percorso perequativo

L'articolo 98 -Rettifica FSC, è così sostituito:

i. la lettera a) è abolita;
ii. *conseguentemente la lettera b) è ridenominata "a)"*
iii. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"c) al comma 449, alla lettera d-*bis*), le parole "per gli anni dal 2018 al 2021" sono sostituite dalle parole "per gli anni dal 2018 al 2030" e le parole "a decorrere dal 2022" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2031":

d) al comma 449, dopo la lettera d-*bis*) aggiungere la seguente lettera:

"d-*ter*) per gli anni dal 2020 al 2030, ripartito per l'importo di 14.170.000 euro sulla base degli stessi criteri di cui alla lettera d-*bis*)"

Motivazione

Le modifiche proposte rispondono a due distinte esigenze.

In primo luogo, con le modifiche di cui alla lett. c) si punta ad armonizzare la destinazione della quota del FSC di 25 mln. di euro, destinata a correggere le penalizzazioni dovute alla redistribuzione progressiva delle risorse in base ai criteri perequativi, con la nuova durata del percorso perequativo, prolungata fino al 2030 per effetto del comma 1 dell'articolo 57 del dl Fiscale (dl 124/2019). L'attivazione del correttivo è infatti tuttora prevista in scadenza al 2021, termine entro il quale nella previgente disciplina del FSC il processo di perequazione avrebbe dovuto concludersi.

Con il punto "i" e con la lett. d) viene invece mantenuto al comparto dei Comuni l'importo di 14.170.000 euro non più dovuto a titolo di ristoro della Tasi, in quanto relativo alla riduzione di gettito accordata agli inquilini. L'abolizione della Tasi e il suo assorbimento nella nuova IMU (in corso di attuazione con l'art.95 del ddl Bilancio) rendono non più applicabile tale agevolazione, ma si ritiene opportuno che l'importo corrispondente, portato a riduzione dell'ammontare complessivo dei ristori di gettito a suo tempo quantificati, concorra ad integrare le risorse previste a titolo di correttivo degli effetti negativi della perequazione (lettera d-bis, co. 449, l. 232/2016).

2- ** Recupero taglio ex dl 66/2014

All'articolo 98, aggiungere in fine il seguente comma:

2. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89."

Motivazione

La riduzione di risorse disposta con il decreto-legge n. 66 del 2014 aveva una durata temporanea (inizialmente fino al 2016, poi prorogata al 2018). Si tratta di 564 milioni di euro

che fin dall'emanazione della norma venivano considerati un sacrificio eccezionale, da abolire una volta superata la fase più critica del risanamento finanziario.

La norma proposta chiarisce che l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale, definito in valore assoluto dal comma 448 della legge di bilancio per il 2017, deve essere integrato – almeno dal 2020 – in ragione della caducità del taglio ex dl 66/2014 e si rende necessaria in assenza di assicurazioni sull'avvenuto finanziamento del reintegro delle somme dovute, che appaiono invece stanziate per ciò che riguarda l'analoga temporanea riduzione di risorse a carico delle Province e delle Città metropolitane a suo tempo operata dallo stesso dl 66.

Aggiungere il seguente articolo:

3- **Accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Dopo l'articolo 65, inserire l'articolo:

Art. 65-bis. Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento". Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- le parole "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento";
- le parole "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio".

Motivazione

La norma introduce una diversa gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, fissando altresì una soglia massima di accantonamento, a decorrere dal 2021, al 90%, considerata la soglia di sicurezza a regime, a fronte delle diversità dei tempi fisiologici di pagamento delle entrate proprie dei Comuni.
La proposta modifica anche la modalità di determinazione del FCDE prevista a rendiconto, disciplinata dal punto 3.3 del principio contabile 4/2, così da tenere conto della nuova gradualità di accantonamento minimo a preventivo. In tal modo, si garantisce che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di FCDE e l'accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2020.

4- ** Graduazione della restituzione concessioni di liquidità 2019

Dopo l'articolo 65, inserire l'articolo:

Art. 65-bis. Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali

1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"855-*bis*. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2020, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Nei limiti dell'importo strettamente necessario all'applicazione del presente comma, l'ente locale beneficiario può superare il limite di indebitamento di cui all'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La proposta normativa mira a garantire un percorso graduale e più sostenibile per la restituzione delle anticipazioni di liquidità concesse nel 2019 a fronte di esigenze di pagamento di debiti commerciali pregressi, a favore degli enti con sofferenze in termini di liquidità disponibile.

Aggiungere il seguente articolo:

5- ** Norma adeguamento indennità

1. In deroga al disposto di cui all'art. 82, comma 8, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'indennità di funzione, di cui all'articolo 82, comma 1, spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, può essere elevata fino all'importo mensile di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione del consiglio comunale. E' comunque garantito l'importo di cui al periodo precedente ai sindaci dei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti qualora la misura dell'indennità, determinata dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti inferiore al predetto limite di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. A titolo di ristoro del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'importo di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 3,8 milioni di euro.

3. Le modalità ed i criteri di ripartizione, entro i limiti dello stanziamento disponibile, del fondo di cui al comma 2 sono stabilite con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. All'onere derivante dal presente articolo mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

L'emendamento serve ad adeguare le indennità dei Sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti oggi assolutamente inadeguati all'impegno che tale carica comporta.

Debito degli enti locali (modifiche all'art. 69)

6- Proroga al 2023 del libero utilizzo dei risparmi provenienti dalla rinegoziazione dei mutui e riacquisto titoli obbligazionari.

All'articolo 69 aggiungere in fine il seguente comma:

"2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: " per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti:" per gli anni dal 2015 al 2023 "."

Motivazione

La norma proroga fino al 2023 la facoltà di utilizzare senza vincoli di destinazione i risparmi di linea capitale derivanti da operazioni di rinegoziazioni dei muti, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

7- Possibilità per gli enti locali di riacquistare titoli obbligazionari

All'articolo 69 aggiungere in fine il seguente comma:

"2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni inerenti alla ristrutturazione del debito degli enti locali, all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre, n. 448, dopo le parole: "possono provvedere" sono aggiunte le seguenti: "al riacquisto dei titoli obbligazionari emessi ovvero" e dopo le parole: "conversione dei mutui contratti" sono aggiunte le seguenti: "o rinegoziati:"."

Motivazione

L'emendamento modifica l'articolo 41, comma 2, della l. n. 44 8/2001, in base al quale gli enti locali possono convertire i mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 anche mediante il collocamento dei titoli obbligazionari di nuova emissione o tramite rinegoziazione dei mutui, anche con altri istituti, fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuale. Affinché tali operazioni siano legittime sono in ogni caso necessarie condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva.

La proposta normativa estende l'ambito applicativo della disposizione suddetta sotto due profili. In primo luogo, introduce la possibilità di riacquistare titoli obbligazionari già emessi; in secondo luogo, estende la possibilità di convertire non solo i mutui già contratti, ma anche quelli rinegoziati. In entrambe le ipotesi, rimane fermo quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali ed è necessario che sia rispettata la richiamata condizione finanziaria, in base alla quale le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari o di conversione dei mutui rinegoziati devono comportare una riduzione delle passività totali a carico dei medesimi enti.

Norme diverse riguardanti i Comuni (art. 65)

8- Mitigazione sanzioni per il mancato rispetto delle regole finanziarie

All'articolo 65 è aggiunto in fine il seguente comma:

"2. Le sanzioni economiche accertate nei confronti di enti locali, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non trovano applicazione nel caso di recuperi finanziari non ancora effettuati. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute effettuate a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate."

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo è abolita la parola "montani"

Motivazione

Alla luce del superamento del saldo finale di competenza quale vincolo di finanza pubblica per gli enti territoriali, la norma proposta mira all'abrogazione delle sanzioni economiche per il mancato rispetto del patto di stabilità 2015 e del saldo finale di competenza per gli anni 2016 e 2017, a fronte dell'avvio di un nuovo assetto della finanza pubblica territoriale più aderente agli equilibri finanziari degli enti locali. L'emendamento proposto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La norma riguarda solo il futuro, facendo salve le somme già versate dagli enti inadempienti.

9- ** Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni

All'articolo 65 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"2. All'articolo 1, comma 887 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "23 giugno 2011, n. 118", sopprimere le parole da "al fine" fino al termine del periodo;

b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'art. 170 è abrogato e sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

3. All'art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"."

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo è abolita la parola "montani"

Motivazione

Le proposte di semplificazione proposte per i comuni di minori dimensioni riguardano:

- *l'abrogazione dell'obbligo di dotarsi del Dup. L'obiettivo della programmazione pluriennale appare già sufficientemente garantito, per i comuni più piccoli, dalla dimensione pluriennale del bilancio di previsione e non necessita di ulteriori strumenti programmatori che rischiano di ingenerare un eccessivo ed inutile appesantimento;*
- *l'adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l'attuale modello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un'articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche.*

Riscossione locale e contrasto all'evasione dei tributi (art. 96)

10- Partecipazione dei comuni all'accertamento

All'articolo 96 è aggiunto il seguente comma:

"32. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune." "

Motivazione

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto, con i commi 634 e seguenti dell'art.1, disposizioni volte a favorire nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, il cui fine è quello di "stimolare l'assolvimento

degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili". L'invio di comunicazioni preventive bonarie consente ai contribuenti che ricevono le informazioni dall'Agenzia delle Entrate di regolarizzare gli errori e le omissioni, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art.13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, o di accertamento. In tale mutato contesto, occorre integrare l'art. 1 del d. l. n. 203 del 2005 per adeguarlo alle nuove strategie di prevenzione e di consolidamento del rapporto fiduciario con i contribuenti, preservando al tempo stesso l'incentivazione del concorso dei Comuni ai recuperi fiscali.

11- ** Riscossione degli avvisi di accertamento per omesso pagamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica

All'articolo 96 è aggiunto il seguente comma:

32. Al fine di assicurare un più efficace processo di riscossione delle entrate connesse al finanziamento del servizio rifiuti da parte dei Comuni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano riscosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica;

b) per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui alla lettera a), il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali;

c) al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento delle somme di cui alla lettera a). La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

d) Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui al presente comma, anche in via sperimentale, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle somme riscosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso delle somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati.

Motivazione

La norma proposta prende spunto da un'analisi del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, che vede oggi i comuni italiani privi di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale. In particolare, risulta preoccupante l'andamento del recupero evasione TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune ma che raramente è inferiore al 10-15%. Va ricordato che il servizio rifiuti

ha un costo predefinito dal piano economico finanziario, la cui copertura è stabilita ex lege al 100% attraverso il prelievo TARI. La percentuale di insoluto costituisce pertanto una seria minaccia per i bilanci dei Comuni, dato che non può essere riprogrammata la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per la generalità dei servizi finanziati dalla fiscalità generale.

La mancata riscossione costituisce inoltre un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto l'istituzione di "fondo crediti di dubbia esigibilità" con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili, sulla base dell'andamento riscontrato negli anni precedenti. La mancanza di strumenti preventivi di deterrenza e controllo indebolisce l'azione locale anche a tutela della libera concorrenza, in quanto il mancato pagamento delle imposte alimenta forme occulte di concorrenza sleale.

La norma proposta permette, attraverso un percorso attuativo delegificato, in quanto affidato a decreti ministeriali, la sperimentazione di un dispositivo di riscossione analogo a quello attivato da qualche anno per il canone televisivo, cioè collegato al pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica. In considerazione della maggiore complessità del contesto oggetto di sperimentazione, la norma limita la sperimentazione alle quote della TARI derivanti da avvisi di accertamento per mancato pagamento divenuti definitivi (non pagati e non contestati dal destinatario).

12- Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate (co.1091 l. 145/2018)

All'articolo 96 è aggiunto il seguente comma:

"32. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,". Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296." "

Motivazione

La proposta rende possibile l'adozione dei programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali anche ai Comuni che deliberano il bilancio di previsione entro i termini di cui all'art. 151, co.1, ma oltre il termine ordinario del 31 dicembre, quando questo venga prorogato a norma dello stesso comma. Si precisa inoltre che tale possibilità è esercitabile dagli enti che sono in esercizio provvisorio, nel periodo intercorrente dal 31 dicembre fino all'eventuale nuovo termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

Si ritiene infatti che la facoltà in questione debba poter concorrere al processo di formazione delle previsioni anche nei casi indicati evitando una discriminazione che pur costituendo un incentivo all'accorciamento del percorso di approvazione del bilancio, rappresenta tuttavia una incongrua penalizzazione che deriva da difficoltà spesso indipendenti dalla volontà dell'ente.

Viene inoltre abolita la condizione di rispetto dei termini di approvazione del rendiconto e chiarito che le somme che confluiscono nel fondo per l'incentivazione del personale non concorrono al computo ai fini del rispetto dei limiti di legge in materia di salario accessorio.

Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali (nuovo articolo 65-bis)

13- Proroga della decorrenza del "fondo garanzia debiti commerciali"

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis. Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2019, n.145, le parole "A partire dall'anno 2020" sono sostituite con le parole "A partire dall'anno 2021";

Motivazione

Per risolvere efficacemente il problema della tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali della P.A. è necessario prorogare la decorrenza dell'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali, prevedere nuove modalità di erogazione di anticipazioni di liquidità a restituzione differita nel tempo e, nel frattempo, risolvere le problematiche applicative della Piattaforma dei Crediti Commerciali. In questo modo gli Enti saranno messi nelle condizioni di completare l'attività – già in atto – di allineamento delle informazioni registrate in piattaforma con le evidenze contabili locali e di poter contare su un'infrastruttura in grado di recepire automaticamente i pagamenti dei debiti commerciali ordinati attraverso SIOPE+. Il nuovo obbligo di accantonamento per ritardi di pagamento, disposto con la legge di bilancio 2019, inciderebbe in prevalenza su enti già gravati da carenze di liquidità e da elevati volumi di accantonamento da FCDE.

14- ** Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis. Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-*bis*. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma."

Motivazione

La norma proposta estende la possibilità di un nuovo riaccertamento straordinario, già previsto dal comma 848 della legge di bilancio 2018, agli enti che evidenzino la necessità di effettuare nuovamente tale operazione ai sensi e con le finalità perseguite dall'art. 3 comma 7 del d.lgs. 118 del 2011, indipendentemente dalle osservazioni della Corte dei Conti o dei Servizi ispettivi del MEF. Tale possibilità, che segue la medesima procedura già individuata dal comma 848, deve essere avviata a seguito di una revisione della delibera di riaccertamento ad opera dell'Organo di revisione e deve essere conclusa contestualmente all'approvazione del rendiconto 2019. In ogni caso, la possibilità viene estesa a tutti gli enti che ritengono di non aver esaustivamente adempiuto alla previsione normativa, tenuto conto della complessità tecnica legata al passaggio al nuovo sistema contabile e alla frequenza di casi di incomprensione delle norme innovate, all'epoca della loro prima applicazione.

15- Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis. Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali

1. All'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, prima delle parole: "*per il risanamento finanziario degli enti locali*" sono aggiunte le parole: "*In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 119 della Costituzione,*"; le parole "*prevede un'anticipazione a valere sul*" sono sostituite con le parole: "*istituisce un*";
   b) al comma 2, le parole "di 10 anni" sono sostituite con le parole: "fino a 10 anni a decorrere dall'esercizio 2019, e".
2. All'art. 243-*sexies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente".
3. Il fondo di cui all'articolo 243-*ter* incrementato di 20 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.18/2019, gli enti locali che hanno adottato piani di riequilibrio finanziario pluriennale in applicazione delle disposizioni abrogate devono avere la possibilità di modificare i propri piani di rientro onde adeguarli all'attuale definizione del contesto normativo. Di qui la necessità di prevedere una disposizione che consenta e che renda possibile la riformulazione o rimodulazione dei piani di riequilibrio in ossequio al deliberato della Consulta.

Poiché, però, nel frattempo è intervenuta una modifica all'art. 243-ter TUEL, sulla durata massima dei piani di riequilibrio (portati, come è noto, a una estensione variabile da quattro a venti anni in virtù del comma 888 della Legge di Bilancio 2018), appare necessario definire un criterio di armonizzazione delle operazioni toccate dalla sentenza con la durata dei piani di riequilibrio in cui le stesse sono inserite.

Inoltre, stante la natura di "strumento di finanziamento" che il legislatore ha inteso assegnare al fondo di rotazione, finalizzandolo al pagamento delle esposizioni relative al piano di riequilibrio (cfr. art. 43 del DL 133/2014, che non menziona l'espressione "anticipazione" nel disciplinare la natura e la finalità del fondo), appare opportuno chiarirne la natura in relazione al dettato costituzionale.

Non appare fuor di luogo evidenziare che l'adeguamento della durata del ripiano del disavanzo e della restituzione del "fondo di rotazione" alla durata del piano di riequilibrio non incide in alcun modo sui diritti dei creditori, mentre il mantenimento di una differenza cronologica tra durata del piano di riequilibrio e assorbimento delle dette passività non appare giustificata in termini logici e di coerenza con l'ispirazione della norma, definendo ambedue le esposizioni la condizione di squilibrio strutturale la quale deve trovare composizione nell'arco di tempo massimo definito dal piano di riequilibrio dell'ente in questione.

Nello specifico, la proposta normativa sopra formulata:

- *il comma 1 armonizza alla durata del piano di riequilibrio deliberato dall'ente il periodo entro cui la restituzione del fondo deve aver luogo*
- *il comma 2 chiarisce ulteriormente la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dall'accesso al fondo di rotazione, integrando l'art. 243-sexies del TUEL.*
- *Il comma 3 incrementa la dotazione del fondo di rotazione di 20 milioni di euro.*

16- ** Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis. Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali

1. All'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole *", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022."*;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole "*ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022.*".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di 10 milioni annui dal 2020 al 2022 del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

Il "Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" è stato istituito per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni che si trovano nella oggettiva impossibilità di onorare le richieste di risarcimento connesse a sentenze esecutive di condanna per calamità naturali o cedimenti strutturali.

Già oggi, in vista della scadenza dell'ultimo anno di operatività del dispositivo, sulla base delle sentenze emesse la dotazione iniziale di 80 milioni di euro non sarà sufficiente ad assicurare la copertura delle somme ingiunte e a prevenire il dissesto finanziario di diversi comuni coinvolti da eventi calamitosi o cedimenti. Nei prossimi anni sono altresì attese ulteriori sentenze, in particolare riguardanti le posizioni dei Comuni di San Giuliano di Puglia e Sarno, che in base alle informazioni in nostro possesso potrebbero determinare richieste di risarcimento di ammontare non inferiore a 25 milioni di euro.

Con la norma in questione viene pertanto prolungata l'operatività del Fondo per il triennio 2020-2022 con una dotazione di complessivi 30 milioni di euro.

17- Misure per emergenza liquidità di enti locali commissariati per infiltrazione di tipo mafioso

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis. Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali

1. Nelle more della revisione degli articoli da 143 a 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché della disciplina di risanamento degli enti locali i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole "a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2021". Non si fa luogo a rimborsi di somme già versate o già oggetto di trattenuta a titolo di restituzione;
b) al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data del 1 gennaio 2020 risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2020;
c) l'anticipazione di cui alla precedente lettera b) è concessa entro il 28 febbraio 2020, previa apposita istanza dell'ente interessato, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora le richieste superino l'importo complessivo di cui alla lettera b), le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze;
d) la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi legali, in un periodo massimo di quindici anni a decorrere dal terzo esercizio successivo al primo turno elettorale utile dopo la conclusione della durata dello scioglimento, con le medesime modalità di cui all'art. 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;
e) con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui alle lettere da b) a d);
f) agli oneri derivanti dal presente articolo determinati in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

Nel 2015 era stata concessa un'anticipazione di liquidità per gli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o similare. Tale anticipazione doveva essere restituita a decorrere dal 2019. Tuttavia, la restituzione nei termini indicati risulta troppo oneroso per tali enti, rischiando così di compromettere il rientro alla gestione ordinaria da parte delle amministrazioni successivamente insediatesi o della stessa Commissione straordinaria. Pertanto, con la lettera a) si propone di posticipare il termine per l'avvio della restituzione dell'anticipazione al 2021.

Con le lettere da b) ad f), si propone invece, a seguito del crescente numero di enti sciolti per infiltrazioni mafiose, una nuova anticipazione di liquidità che segua la medesima disciplina della precedente misura straordinaria attuata dall'art. 6 del d.l. n 78 del 2015. In tale caso, la restituzione dell'anticipazione di liquidità, anziché essere ancorata ad un anno specifico, decorre dal terzo anno di insediamento della consiliatura risultante dalle elezioni successive

al termine del Commissariamento, così da consentire all'ente la programmazione e la gestione ordinaria delle risorse.

18- ** Possibilità di contrarre mutui per anticipo/cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis. Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

Motivazione

La norma proposta consente agli enti in pre-dissesto (lett.a) e agli enti in dissesto (lett. b) di accedere a mutui, in aggiunta alle eccezioni attualmente previste, anche per la copertura di spese, sostenute anche a titolo di anticipazione, per il finanziamento di progetti nell'ambito di Programmi nazionali o comunitari, la cui adesione può assicurare all'ente opportunità di sviluppo territoriale ed il cui mancato sostenimento determinerebbe la perdita del finanziamento stesso, con grave danno per l'ente.

Va altresì segnalato che la proposta contribuisce all'attuazione dell'Accordo del 18 ottobre 2018 presso la Conferenza unificata sul "Bando periferie", che concordava sulla "opportunità di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse".

19- ** Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis. Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali

Disciplina dell'utilizzo degli avanzi vincolati degli enti locali

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente."

IN ALTERNATIVA:

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Per il triennio dal 2020 al 2022, la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo complessivamente non superiore al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità."

Motivazione

La norma proposta amplia la possibilità concessa agli enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo di utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato.

Con la prima versione si concede all'ente in disavanzo di applicare comunque l'avanzo vincolato (ad esclusione delle quote il cui vincolo è stabilito autonomamente dall'ente).

Con la seconda versione, più restrittiva, la facoltà anzidetta è limitata anziché al solo "disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione", anche all'eventuale maggior recupero realizzato nell'esercizio precedente. Inoltre, per rafforzare l'applicabilità delle quote vincolate, nel primo triennio di applicazione il limite viene aumentato dell'eventuale maggior recupero effettivo realizzato nelle annualità 2015, 2016 e 2017.

Il mancato sblocco dell'avanzo vincolato per l'ente che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo mette in grave difficoltà alcune centinaia di enti tra cui diverse grandi città, che si vedrebbero "congelare" totalmente risorse in parte già disponibili in quanto accantonate nel proprio bilancio e quindi risulterebbero fortemente ostacolati nell'azione di rilancio degli investimenti, nonché nell'utilizzo di fondi (tipicamente per il finanziamento di servizi sociali) trasferiti dalle regioni in prossimità della fine dell'esercizio e, quindi, non impegnate né iscritte nel Fondo pluriennale vincolato.

Lo sblocco dell'avanzo vincolato per la generalità degli enti, anche nella versione più "generosa" non compromette il percorso di risanamento finanziario già avviato presso gli enti in disavanzo. A sostegno tecnico della proposta emendativa è bene evidenziare che:

- *il principio 4/1, concernente la programmazione, consente senza alcuna limitazione l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, secondo modalità codificate (punto 9.2 del principio);*
- *il blocco dell'avanzo vincolato comporta per molti enti un grave rischio di danno erariale a causa del mancato utilizzo di risorse con vincolo di destinazione dovuto a norme nazionali o regionali, non necessariamente indisponibili in bilancio, che risulterebbero a priori inutilizzabili;*
- *infine, gli enti in questione si trovano oggi in condizione di disavanzo tecnico a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla riforma della contabilità e sostenuto da un ripiano pluriennale ex dl n. 78 del 2015 che ne ha assicurato la sostenibilità. Annullare le finalità perseguite dalla norma richiamata significherebbe minare la credibilità dell'ordinamento, compromettere gravemente il percorso di risanamento già in atto e disconoscere il contributo alla finanza pubblica comunque garantito dagli stessi enti in ragione della minore capacità di spesa derivante dal riaccertamento.*

20- ** Facilitazione dell'utilizzo di fondi per servizi sociali e di protezione civile da parte degli enti locali in disavanzo

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis. Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali

1. Dopo il comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"898-*bis*. Ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898."

Motivazione

L'esclusione dei fondi trasferiti a titolo di finanziamento del potenziamento delle politiche sociali si rende necessaria per facilitare l'utilizzo delle risorse nei casi di disavanzo complessivo dell'ente locale beneficiario. In particolare, sono frequenti i casi di trasferimento di tali fondi in assenza dell'immediata possibilità di impiego da parte dell'ente, con conseguente confluenza nell'avanzo di amministrazione di ingenti quote. La condizione di disavanzo complessivo di diverse centinaia di enti, in prevalenza nel centro-sud del Paese oltre ad alcune grandi città, ostacola in questi casi il sollecito utilizzo dei fondi, vanificando gli obiettivi di politica sociale perseguiti a livello nazionale e regionale.

La norma non configura un aumento della capacità di spesa degli enti coinvolti, ma soltanto un più agevole utilizzo dei fondi e, pertanto non richiede alcuna copertura finanziaria.

21- Applicazione avanzo vincolato enti in dissesto

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis. Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali

1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, l'applicazione al bilancio di previsione delle somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.".

Motivazione

La norma proposta consente agli enti che versano in condizioni di dissesto non ancora chiuso con il rendiconto finale dell'Organo straordinario di applicare al bilancio di previsione le somme relative ad avanzo vincolato già oggetto di incasso e ancora non impiegate.

22- Strumenti di rifinanziamento del “Bando periferie” e concessione di anticipazioni in caso di crisi finanziaria

Dopo l’articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis. Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:

“978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d’opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell’ambito del medesimo quadro economico dell’intervento finanziato.”

“978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l’anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all’articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un’anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell’anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).”

Motivazione

L'articolo 1, commi 974-977, della legge di bilancio 2016, ha istituito un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" di cui risultano attualmente beneficiari tutti i capoluoghi e le città metropolitane che hanno presentato validi progetti.

Il successivo comma 978 prevede, per l’attuazione delle predette disposizioni, l’istituzione di un apposito Fondo.

Considerate le finalità previste dal legislatore con il cd “Bando periferie”, si ritiene opportuno che le risorse derivanti da economie di gestione, dagli eventuali ulteriori residui non utilizzati, oltre che da eventuali revoche dei finanziamenti, siano riassegnate al Fondo e siano finalizzate alla promozione di ulteriori interventi analoghi a quelli già oggetto del Bando, così da assicurare un primo ulteriore canale di stabile finanziamento per questa importante misura.

Al fine di assicurare stabilità alle regole convenzionali già adottate per una parte delle convenzioni (in particolare quelle della cosiddetta seconda tranche), la norma conferma la possibilità di utilizzo di economie nei ristretti limiti a suo tempo ivi previsti (interventi compresi nel medesimo quadro economico).

Con il comma 978-ter viene disposta la concessione di anticipazioni agli enti beneficiari del Bando che si trovino in condizioni di crisi finanziaria.

23- Art. 53- Istituzione del programma innovativo nazionale per la rinascita urbana

All'art. 53, comma 2, lettera a) sopprimere le parole "Le Regioni".

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di destinare le risorse previste nell'articolo direttamente ai Comuni: infatti, gli interventi di politiche abitative rientrano nelle competenze degli stessi. Peraltro, come si evince dal comma 8 dell'articolo 53, la copertura finanziaria per l'attuazione del "*Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare*" è a valere sui fondi destinati al disagio abitativo dei Comuni e delle Città metropolitane.

Aggiungere il seguente articolo:

24- Piani urbanistici

All'art. 1 comma 460 della legge n. 232 del 2016 dopo le parole : "spese di progettazione per opere pubbliche" aggiungere le parole: *" ovvero per la redazione di piani urbanistici generale e loro varianti"*

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a finanziare con i proventi degli oneri di urbanizzazione anche le spese di progettazione dei piani regolatori generale e loro varianti.

Fiscalità degli enti locali

25- ** Disciplina della TARI (coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe)

Dopo l'articolo 98 inserire il seguente

Art. 98-bis. **Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall' Autorità' di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205;

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-*bis.* In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun

anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."

Motivazione

*Con la **lettera a)** viene estesa anche al biennio 2019-20 la possibilità per i Comuni, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie almeno fino a diversa regolamentazione da parte dell'ARERA.*

*Con la **lettera b)** si punta ad assicurare ai Comuni un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe Tari, il cui termine viene fissato al 30 aprile di ciascun anno, anziché collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione. La deroga all'ordinamento tributario vigente appare ancor più necessaria alla luce della recentissima emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020.*

Le tariffe Tari, infatti, devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare).

La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari – la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale – e per il conseguente aggiornamento della disciplina del prelievo.

26- Proroga termini definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento degli enti territoriali

Dopo l'articolo 98 inserire il seguente

Art. 98-bis. **Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali**

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2020";

b) al secondo comma, lettera a), le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2022".

Motivazione

La norma proposta punta a ristabilire uniformità di trattamento tra i contribuenti oggetto di riscossione coattiva mediante ruolo (quindi esclusivamente con l'intervento dell'agente della riscossione nazionale) e quelli destinatari delle ingiunzioni di pagamento, prevedendo la riapertura dei termini per l'adesione alla definizione agevolata di quest'ultime da parte dei Comuni.

27- Contributo di sbarco crociere

Aggiungere il seguente articolo:

Contributo di sbarco crociere

1All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo l'articolo 3-*bis*, aggiungere il seguente:

*"*3-*ter*. A decorrere dal 2020 i Comuni sede di porti di approdo di navi da crociera, possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il contributo di cui al comma 3-bis, nelle forme, nei limiti e nell'entità ivi contenuti. Il contributo di sbarco, da applicare ai passeggeri che viaggiano su navi da crociera è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie navali che effettuano viaggi a fini turistici su navi da crociera che hanno le medesime responsabilità dei vettori di cui al comma 3-bis. Si applicano le sanzioni previste dal comma 3-bis a fronte delle medesime violazioni. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di manutenzione del patrimonio cittadino, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura e polizia locale".

Motivazione

Si propone di istituire un contributo di sbarco a carico dei passeggeri delle navi da crociera che sbarcano nei Comuni sede di porti di approdo di navi da crociera. Il gettito derivante dal contributo consentirebbe ai Comuni interessati di impiegare le risorse per far fronte alle esternalità derivanti dagli sbarchi oltre che a finanziare interventi sul patrimonio e la valorizzazione delle città.

28- Modalità di applicazione e riversamento del TEFA (tributo provinciale ex art. 19 d.lgs. 504/1992)

Dopo l'articolo 98 inserire il seguente

Art. 98-bis. **Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali**

1. Al comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "tesoreria della provincia" inserire le parole "o della città metropolitana";

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° luglio 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate e al dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2020, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 aprile 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del riversamento del tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate e delle tesorerie comunali, anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente postale, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione."

Motivazione

L'attuale gestione degli incassi TEFA è resa complessa dalla molteplicità delle modalità di riscossione dei prelievi comunali collegati (TARI e tariffa corrispettiva di cui al co. 688 della legge n. 147 del 2013), che impongono attività di calcolo e riversamento ai Comuni e di controllo e, spesso, di sollecito da Parte delle Province e delle Città metropolitane. Anche nel caso di pagamento attraverso il modello F24 (il "versamento unitario" di cui al d.lgs. n. 241 del 1997), l'Agenzia delle Entrate riversa tutto l'importo pagato (TARI + TEFA) al Comune impositore, che, con tempi propri differenziati, riversa alla Provincia o Città metropolitana il TEFA dovuto previa trattenuta dello 0,30% del tributo stesso.

Il sistema genera attualmente costi gestionali indotti non indifferenti, sia per il Comune, che deve determinare, impegnare, emettere i provvedimenti di liquidazione degli importi dovuti alla Provincia o Città metropolitana di appartenenza e rendicontare, sia per la Provincia o Città metropolitana che deve utilizzare una considerevole quota di tempo lavoro del proprio personale (si pensi alle aree con ampie numerosità di Comuni) per controllare le rendicontazioni e riconciliare i versamenti pervenuti. Questa situazione genera ritardi nei flussi di cassa effettivi che finiscono per penalizzare, in particolare, gli enti di area vasta in condizione di particolare difficoltà finanziaria.

La norma proposta punta a razionalizzare il percorso di acquisizione delle somme attraverso:

- *l'assegnazione alla Struttura di gestione del sistema F24 costituita presso l'Agenzia delle Entrate del compito di scorporare l'importo del prelievo sui rifiuti dovuto alle Province e Città metropolitane a titolo di Tefa e di riversarlo direttamente all'ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;*
- *la semplificazione della misura di applicazione del tributo, fissata al 5% dell'importo dovuto al comune dal contribuente a titolo di prelievo sul servizio rifiuti solidi urbani, salva possibilità di indicare da parte della Provincia o Città metropolitana la minore misura applicabile in forza di propria deliberazione;*
- *la regolamentazione per via amministrativa (decreto del Mef) di modalità di semplificazione del riversamento del TEFA alle Province e Città metropolitane decreto amministrativa, anche nel caso, molto frequente, di utilizzo del pagamento in conto corrente postale.*

29- Riduzione dell'imposta di registro sugli atti esecutivi degli enti locali

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali."

2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:

«1-*bis*: Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.»

Motivazione

Sugli atti esecutivi di crediti vantati dagli enti pubblici territoriali, emanati dall'Autorità giudiziaria ordinaria, è dovuta l'imposta di registro pari al 3 per cento, il cui pagamento è previsto ancor prima del soddisfo del credito. Pertanto, diversamente dall'Erario che è escluso da tale prelievo, gli enti locali ed in particolare i Comuni si trovano nella condizione di dover anticipare l'imposta, spesso di rilevante entità, a fronte di un'incerta riscossione del quantum stabilito dalla sentenza del giudice ordinario. Tale situazione, oltre che fonte ingiustificata di disparità di trattamento degli enti territoriali dotati di autonoma capacità di prelievo rispetto allo Stato, mette a rischio l'effettiva possibilità di esecuzione di sentenze favorevoli, il cui iter non può proseguire senza l'assolvimento dell'imposta di registro.

L'ente territoriale si trova quindi nella contradditoria situazione di dover anticipare somme ingenti a fronte di un processo di recupero che in molti casi non produce effetti, ma che dovrebbe comunque essere intrapreso per evidenti motivi di presidio delle risorse locali.

Con il comma 2 si propone un'imposta fissa di 200 euro solo nel caso in cui il trasferimento di immobili avvenga a favore di altri enti locali/territoriali.

Investimenti (integrazioni all'art. 8)

30- ** Proroga termine affidamento lavori contributi ex comma 853 e ss. della legge di bilancio 2018 (come modificati per effetto del co. 148-bis l.145/2018)

All'articolo 8, comma 10, lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:

X. Al comma 143 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "6 mesi" sono sostituite dalle parole "8 mesi"
b) le parole "10 mesi" sono sostituite dalle parole "14 mesi";
c) le parole "15 mesi" sono sostituite dalle parole "20 mesi"
d) le parole "20 mesi" sono sostituite dalle parole "24 mesi";
e) è aggiunto in fine il seguente periodo: "I termini di cui ai punti precedenti si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ai sensi del comma 853 della legge ** 2018, n. 205."

Motivazione

La modifica raccoglie un'istanza segnalata da diversi enti già beneficiari del contributo 2018 ex comma 853 della legge di bilancio 2018, dovuta alle difficoltà legate alle procedure di affidamento dei lavori previste al codice degli appalti. La norma interviene sulla procedura dettata dai commi 140 e ss. della legge di bilancio per il 2019, applicabili anche ai contributi 2019 e 2020 di cui al citato co. 853., prolungando da 8 a 12 mesi il termine entro il quale è necessario pervenire all'affidamento dei lavori oggetto di contribuzione statale. La modifica permette di evitare la revoca del finanziamento agli enti che comunque ottemperano agli obblighi di utilizzo dei fondi, seppure con lieve ritardo rispetto al termine originariamente previsto.

La norma proposta dalla lettera b) applica la modifica dei termini anche alle assegnazioni per l'esercizio 2019

31- ** Proroga termini per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della rete viaria di Province e Città metropolitane

All'articolo 8, dopo il comma 27, inserire il seguente:

27-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente periodo: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

Motivazione

L'art. 1, comma 1076, della legge di bilancio 2018 ha istituito un fondo per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con una dotazione di 120 mln di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

Al 30 giugno 2019, termine entro il quale Province e Città metropolitane avrebbero dovuto rendicontare l'avvenuta realizzazione degli interventi programmati per il 2018, pena la revoca delle risorse attribuite, diverse decine di interventi risultano non conclusi o non correttamente rendicontati, per cause non imputabili agli enti (eventi imprevisti, mancanza di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, contenziosi, mancata approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi). La proroga consentirebbe alle Province e alle Città metropolitane di ultimare gli interventi, spesso in fase di avanzata realizzazione, evitando di perdere importanti risorse per la messa in sicurezza della rete stradale.

La richiesta di proroga tiene altresì conto della volontà del legislatore di agevolare la gestione finanziaria degli enti locali della Regione siciliana (art. 38-quater, comma 1 del dl crescita), espressamente finalizzato a consentire l'utilizzo delle risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali.

32- Art. 8 (Investimenti enti territoriali)

Al comma 27 le parole "100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034" *sono sostituite dalle parole* "250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad incrementare le risorse destinate alle province e città metropolitane per interventi di messa in sicurezza di strade e manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole.

33- Termini per la richiesta di contributi alla progettazione (modifica art. 8, commi 17 e 18)

All'articolo 8, al comma 17, le parole "15 gennaio" sono sostituite dalle parole "31 gennaio" e al comma 18, le parole "28 febbraio" sono sostituite dalle parole "15 marzo"

Motivazione

La proposta punta a posporre di 15 giorni la scadenza, troppo ravvicinata rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente, per la richiesta di contributi alla progettazione di opere ed interventi di cui al comma 16 dell'articolo 8 del ddl Bilancio 2020.

34- Facoltà di assegnazione di contributi regionali agli investimenti dei Comuni

All'articolo 8 è aggiunto in fine il seguente comma:

32. Per il periodo 2020-2023, le regioni a statuto ordinario possono realizzare gli investimenti di cui ai commi 834 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante l'assegnazione, entro il termine di cui al comma 839 della medesima legge, di contributi ai comuni di ciascuna regione inclusi nelle graduatorie formate in sede di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo

1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al ministero dell'Interno, ai soli fini della gestione della graduatoria nazionale.

Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni che regolano i contributi erariali di cui al primo periodo. Il provvedimento regionale di assegnazione ridetermina le date di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 27dicembre 2017, n. 205 e dell'articolo 1, co 144 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Motivazione

La modifica proposta intende assicurare un canale di assegnazione per l'effettuazione di investimenti indiretti delle regioni a statuto ordinario, attraverso l'utilizzo della graduatoria nazionale dei contributi per investimenti comunali stabiliti dalla legge di bilancio per il 2018.

La norma esplicita la possibilità che le regioni a statuto ordinario ottemperino alle prescrizioni di effettuazione di investimenti di cui al comma 834 della legge di bilancio per il 2019, assegnando contributi ai Comuni dei rispettivi territori che siano stati inclusi nella graduatoria di cui al contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (commi 853 e ss. della legge di bilancio 2018), ma non siano risultati beneficiari. Si registrano infatti per il 2018 e per il 2019 (numerose e diffuse richieste formulate dai Comuni, a fronte della scarsità di risorse assegnate (150 mln. per il 2018 e 300 mln. per il 2019). Le finalità del contributo ex co. 853, poi stabilizzato con i commi 139 e ss. della legge di bilancio per il 2019, sono coerenti con quelle indicate per le regioni dalla legge di bilancio 2019 (co. 838) e appare quanto mai utile canalizzare parte degli investimenti cui le regioni stesse sono chiamate verso progetti ad elevato grado di cantierabilità, in quanto già formulati e oggetto di controllo da parte dei ministeri competenti.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

PERSONALE

35- ** Ampliamento delle graduatorie

All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

- *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale , approvate a decorrere dall'anno 2019 entro tre anni dalla data di pubblicazione".

Aggiungere il seguente comma 4:

"4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 361 e 365 sono abrogati.

Motivazione

La legge di bilancio per il 2019 ha previsto (ai commi 361 e 365) che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, banditi a partire dal 2019, possano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, e di conseguenza non più utilizzate mediante "scorrimento" per sopperire a fabbisogni di personale non programmabili al momento di bandire il concorso.

L'ANCI ha subito evidenziato come questa previsione fosse destinata a determinare sia un aggravio di costi che un appesantimento procedurale per sopperire al fabbisogno di personale nei Comuni, in relazione a tutte quelle circostanze imprevedibili al momento dell'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale.
L'art. 18, comma 3, del DDL Bilancio 2020, introduce una norma finalizzata ad una parziale soluzione di questa problematica, prevedendo la possibilità di uno scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019 per il 30% dei posti messi a concorso.
Tale previsione non appare di utilità per i Comuni e gli Enti locali, per le motivazioni riportate di seguito con riferimento alle diverse casistiche concrete possibili:

- *nel caso di concorsi banditi nel 2018 (o precedentemente) e conclusi nel 2019 la nuova disciplina introdurrebbe un regime più restrittivo. Infatti a legislazione vigente per queste fattispecie non sono previste limitazioni all'utilizzo delle graduatorie, in quanto in base al combinato disposto dei commi 365 e 361 della legge di bilancio il divieto di scorrimento delle graduatorie interessa i "concorsi banditi" a partire dal 2019, e non le "graduatorie dei concorsi approvate nel 2019". Con l'entrata in vigore della nuova disposizione queste graduatorie, che attualmente possono essere utilizzate mediante scorrimento nella loro interezza, sarebbero invece utilizzabili solo nel limite del 30% dei posti messi a concorso. Ciò è destinato a creare difficoltà operative anche nell'attuazione di piani triennali già deliberati dai Comuni;*
- *nel caso di concorsi banditi nel 2019 e conclusi nel 2020 (o successivamente) la norma non produce nessun effetto di ampliamento. L'art. 18 comma 3 riguarda infatti esclusivamente le "graduatorie dei concorsi approvate nel 2019". Né è prevista l'abrogazione dei commi 361 e 365 della legge di bilancio 2019: per le graduatorie formate a partire dal 2020, pertanto, permarrebbe il divieto di utilizzo mediante scorrimento, e non si applicherebbe l'ampliamento parziale, al 30% dei posti messi a concorso, introdotto nel DDL Bilancio 2020;*
- *la norma avrebbe un'utilità in termini di ampliamento solo nei casi di concorsi banditi e conclusi nell'anno 2019, ipotesi da ritenersi residuale per i Comuni, tenuto conto della complessità procedimentale delle procedure concorsuali (formalizzazione degli atti programmatori delle assunzioni, verifiche preliminari, adempimenti propedeutici) e del tempo che necessariamente trascorre dalla pubblicazione dei bandi di concorso fino alla formazione delle graduatorie definitive.*

Oltre a ciò occorre considerare che la maggior parte degli gli Enti locali bandisce normalmente procedure concorsuali per poche o pochissime unità di personale, per cui l'introduzione di una limitazione percentuale, rispetto ai posti messi a concorso, nell'utilizzo delle graduatorie, sarebbe destinata a generare comunque difficoltà operative e incremento di oneri procedurali e finanziari. *E' pertanto necessario emendare la norma:*

- *specificandone l'efficacia temporale in maniera coordinata con la disciplina attualmente vigente (per tutti i concorsi banditi a partire dal 2019);*
- *abrogando conseguentemente le norme di legge da ritenersi non più applicabili (i commi 361 e 365 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2019);*

36- ** Piani dei fabbisogni di personale

All'articolo 18, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Motivazione

La proposta normativa consente agli Enti locali di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora valide, sulle posizioni previste nei piani dei fabbisogni di personale anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 91, comma 4, del TUEL, ultimo inciso.

La norma è necessaria al fine di assicurare certezza operativa e il necessario coordinamento normativo a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla pianificazione dei fabbisogni di personale, introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017, che ha superato il tradizionale concetto di dotazione organica come dotazione statica, a vantaggio di una dotazione finanziaria flessibile in base alle esigenze individuate dall'amministrazione (cfr C.d.C. Veneto n. 189/2018).

37- Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"Articolo 18-bis – Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

1. All'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   - dopo le parole "ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale";
   - le parole: "di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" sono sostituite dalle seguenti: "e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti".

Motivazione

Il D.L. 98/2011 ha introdotto la possibilità di utilizzare una parte dei risparmi generati da piani triennali di razionalizzazione della spesa per alimentare le risorse per la contrattazione integrativa. L'emendamento proposto ha l'obiettivo di incentivare obiettivi permanenti di riduzione della spesa, consentendo il finanziamento delle risorse decentrate con una quota parte delle economie aggiuntive mantenute nel tempo.

38- Incaricati di posizione organizzativa

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Articolo 18-bis – Personale incaricato di posizione organizzativa.

1. L'articolo 11 bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente: "2. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi della normativa vigente, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente".

Motivazione

L'ANCI ritiene necessario inserire un correttivo alla norma introdotta dal DL Semplificazioni (D.L. n. 135/2018) in materia di trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzativa, estendendone l'applicabilità a tutti gli Enti locali, in modo da dare piena attuazione alle scelte strategiche effettuate con la stipula del CCNL 21/05/2018 del Comparto delle Funzioni locali.
Con il nuovo CCNL infatti le risorse da destinare alla dorsale organizzativa (retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa) sono state definitivamente sottratte alla contrattazione integrativa ed allocate direttamente sul bilancio. Tale opzione è stata attivata al fine di potenziare le prerogative datoriali innovando significativamente anche l'istituto delle posizioni organizzative, che ora possono anche ricevere una ***delega stabile di firma degli atti a rilevanza esterna****, con piena assunzione di responsabilità.*
Questo nuovo strumento organizzativo è pregiudicato dalla vigenza del regime vincolistico definito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, includendo di fatto entro tale limite anche le risorse necessarie per le retribuzioni accessorie omnicomprensive dei titolari di posizione organizzativa.
In fase di conversione del D.L. n. 135/2018 è stata introdotta, ma solo per i Comuni privi di dirigenza, la possibilità di incrementare le risorse di bilancio destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa, anche in deroga ai limiti posti dal citato art., 23 comma 2. È di conseguenza indispensabile, anche al fine di superare l'evidente aporia tra norma di legge e regola contrattuale, estendere l'applicabilità della deroga ai Comuni dotati di dirigenza e agli altri Enti locali.
La norma ***non comporta nuovi oneri*** *in quanto resta fermo l'obbligo generale di contenimento della spesa di personale, inoltre la sostenibilità finanziaria è comprovata dalla circostanza che agli incrementi, comunque temporanei in quanto legati ad incarichi a tempo, corrisponde una contestuale riduzione delle facoltà assunzionali.*

39- ** Interpretazione autentica dell'art. 90, comma 2, TUEL

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Articolo 18-bis – Interpretazione autentica dell'art. 90, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "contratto di lavoro a tempo determinato" si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato."

Motivazione

L'emendamento è necessario per dirimere una importante questione interpretativa conseguente ad alcune pronunce giurisdizionali che hanno assimilato i contratti per il personale di staff all'ordinaria disciplina dei contratti a tempo determinato, con la conseguenza di assoggettarli ad una durata massima di 36 mesi, in contrasto con gli orientamenti consolidati della prassi e della Corte dei Conti (cfr. da ultimo Sez. Aut. del. n. 11/2017).

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, e quindi non necessita di apposita copertura finanziaria.

40- ** Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana

All'articolo 14 (Lavoro straordinario Forze di Polizia), dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75".

Motivazione

A fronte di una fondamentale disposizione del Codice della Strada che consente ai Comuni il reperimento di risorse utili al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, in ragione della coesistenza di complesse norme che impongono vincoli di finanza pubblica alla spesa del personale si è determinata una grave incertezza applicativa, dovuta anche agli orientamenti non uniformi della giurisprudenza contabile.
Si ritiene opportuno richiamare gli importanti orientamenti applicativi elaborati dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, che già nel 2010 (del. n. 104/2010) aveva propositivamente effettuato una complessiva lettura dell'articolo 208 del codice della strada elaborando le "Linee guida – Proventi sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada", contemplando la possibilità di utilizzare tali proventi anche per fornire prestazioni aggiuntive, come il lavoro straordinario o il prolungamento dell'orario di lavoro del part time.

Successivamente, si registrano pronunce di segno difforme e da ultimo la Deliberazione n. 5/2019 della Sezione delle Autonomie che preclude la possibilità di destinare ad aumento dell'orario di lavoro ordinario i succitati proventi. Ciò sta creando difficoltà nel garantire servizi di potenziamento d sicurezza urbana.
Si rende pertanto necessario il chiarimento normativo qui proposto. L'emendamento ha infatti la finalità di chiarire la neutralità degli incentivi monetari previsti dall'articolo 208 commi 4 lettera c), e 5) per la realizzazione di obiettivi legati al potenziamento dei servizi di controllo in materia di sicurezza urbana e stradale ai fini del vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n.75/2017, al pari di tutti gli emolumenti economici accessori esclusi dai vincoli di finanza pubblica (si pensi ai compensi agli avvocati dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, agli incentivi per funzioni tecniche). Tali emolumenti sarebbero caratterizzati da presupposti comuni a tutti gli emolumenti economici accessori succitati: fonte in specifica disposizione di legge, sarebbero destinati ad una predeterminata categoria di dipendenti, autofinanziamento dell'emolumento, neutralità di impatto sul bilancio, limite finanziario complessivo.

41- Mitigazione sanzioni per il mancato rispetto di termini

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Articolo 18-bis – Mitigazione sanzioni per il mancato rispetto di termini

1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a mitigare le sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni per l'invio dei relativi dati alla BDAP. Nell'attuale quadro normativo il mero ritardo nella alimentazione della BDAP comporta il divieto assoluto di assunzione per un anno. La norma proposta, pur mantenendo i divieti assunzionali, permette le assunzioni a tempo determinato nei settori più sensibili.

42- ** Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Articolo 18-bis – Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Motivazione

Il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, pena la nullità del contratto, con le connesse conseguenze in termini di responsabilità civile per l'Ente e amministrativo-contabile per amministratori/dirigenti/funzionari, è divenuta negli anni la sanzione per eccellenza, collegata a violazioni di comportamenti che nulla hanno a che vedere con la gestione del personale.

Ciò ha determinato e continua a determinare criticità gravi nell'erogazione dei servizi ai cittadini: si pensi alla contiguità temporale tra approvazione dei bilanci consolidati e assunzione del personale educativo ai fini dell'avvio dell'anno scolastico.

E' necessario superare questa strategia sanzionatoria in quanto lesiva dell'autonomia organizzativa degli Enti e tale da pregiudicare l'erogazione dei servizi.

Ferma l'esigenza di procedere ad una semplificazione di tutti gli oneri procedimentali, che sottraggono energie e risorse all'erogazione dei servizi ai cittadini, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni, in questa sede si chiede di provvedere alla disapplicazione, per gli enti locali, della sanzione del blocco assunzionale conseguente il mancato rispetto dei seguenti adempimenti, che comunque restano vigenti:

- *rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato, e relative comunicazioni alla BDAP;*
- *rispetto del termine per la certificazione dei crediti;*
- *adozione del piano delle azioni positive;*
- *adozione del piano della performance.*

L'emendamento non necessita di copertura in quanto non comporta spese aggiuntive.

43- ** Semplificazione dei tetti alla spesa di personale

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Articolo 18-bis – Semplificazione dei tetti alla spesa di personale

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296;

- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 243-bis, comma 8, lett. g); comma 9 lett. a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000."

Motivazione

L'entrata in vigore della nuova disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale in base alla capacità finanziaria per i Comuni rende necessario individuare le disposizioni di legge che sanciscono limitazioni puntuali alla spesa di personale che devono essere disapplicate, onde evitare un'ulteriore stratificazione normativa su una materia già estremamente complessa.

44- Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie

All'articolo 18, comma 1, lett. c), dopo le parole "*2.bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis,*" sono inserite le seguenti "*comma 1, del presente decreto,*".

Motivazione

La proposta emendativa ha la finalità di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 che introducono modifiche al decreto legislativo n. 33/2013 (cd decreto trasparenza).

In particolare, l'articolo 18 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare, tramite collegamento ipertestuale, i dati relativi ai bandi di concorso per il reclutamento di personale al fine di poter adempiere a quanto previsto dal decreto legislativo n. 101/2013 in tema di monitoraggio e accessibilità dei dati relativi alle assunzioni.

Occorre precisare che le norme del decreto legislativo n. 101/2013 si applicano alle pubbliche amministrazioni, dunque ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2bis del decreto legislativo n. 33/2013 e non già a tutti gli enti destinatari della disciplina in materia di trasparenza.

È pertanto opportuno definire in maniera chiara, fugando ogni dubbio, l'ambito soggettivo di applicazione dei nuovi adempimenti introdotti dall'articolo 18.

45- Personale impiegato negli interventi e servizi per il contrasto alla povertà (modifiche all'articolo 1 comma 200, della Legge n.205/2017)

All'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificata dall'articolo 13 comma 1-ter della legge 28 marzo 2019, n.26 riformulare come segue:

200. Al fine di garantire il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n.26, ivi compresi eventuali costi di cui all'articolo 12 comma 12 della predetta legge a valere e nei limiti della metà delle risorse di cui all'art. 7 comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147 attribuite a ciascun ambito territoriale assunzioni di assistenti sociali, di operatori sociali e di personale amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Motivazione

Alla luce dei nuovi e maggiori oneri in capo ai Comuni nell'attuazione del Reddito di Cittadinanza, relativamente alla presa in carico, all'attivazione di progetti utili alla collettività e ai controlli anagrafici, si richiede di consentire, a valere sulle risorse strutturali del fondo di cui all'art. 7 comma 3, del D.Lgs. n.147/2017, l'assunzione non solo di assistenti sociali (come già previsto), ma anche di operatori sociali (psicologo, mediatore, educatore, ecc.) e personale amministrativo da parte dei Comuni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

In molte realtà territoriali, i vincoli sulle assunzioni di personale che ricorrono ormai da numerosi anni, non hanno consentito un serio turnover del personale uscente, situazione che si è ulteriormente aggravata con l'incremento di congedi dovuti alla fruizione della c.d. Quota 100.

RIDUZIONE SPESA PUBBLICA

46- ** Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 72)

All'articolo 72, comma 15, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole ", e alle associazioni di cui all'art. 270 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché all'organismo di diritto pubblico di cui al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 22 novembre 2005".

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di rendere coerente la disposizione che esclude dall'applicazione della norma in oggetto le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali e i loro organismi ed enti strumentali con la precedente esclusione già prevista dall'art. 6, comma 21 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

ZES (art. 36)

47- Rafforzamento ZES

All'articolo 36, lettera a), che sostituisce il comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole "e da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti" sono aggiunte le seguenti parole: "*e dai Sindaci, o loro delegati, interessati dalla Zona economica speciale*".

Motivazione

Per assicurare il massimo raccordo richiesto ai soggetti istituzionali coinvolti nella gestione delle ZES nonché per soddisfare le fondamentali esigenze di semplificazione connesse alla promozione di investimenti produttivi in queste zone, è necessario integrare la composizione del Comitato di indirizzo con la presenza nell'organo dei Sindaci interessati, titolari per legge di fondamentali funzioni in materia di governo del territorio, di autorizzazione amministrativa alle attività produttive, di trasporto pubblico locale e di gestione dei servizi pubblici essenziali. L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

PICCOLI COMUNI

48- ** Interventi a favore delle gestioni associate

All'articolo 65 è aggiunto in fine il seguente comma:

"X. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo1, comma 17 lettera b), sostituire le parole "*non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni*" con le seguenti:

"*non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 al l'anno 2019 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere da 2020 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 10 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008." "*

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 65 abolire la parola "montani

Motivazione

In attesa del riordino e di una significativa semplificazione della normativa in tema di gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, lo sviluppo di tali processi va ancora sostenuto a tutti i livelli istituzionali. Le oltre 500 Unioni di Comuni, Ente locale associativo di riferimento, che ad oggi risultano costituite in ogni Regione testimoniano la volontà di cooperare in rete di oltre 3.000 Comuni nonostante l'incertezza di una normativa che non ne agevola il percorso come dovrebbe per rafforzarne la governance locale, in particolare nei piccoli Comuni. L'emendamento è volto a conferire una più adeguata consistenza e certezza dei contributi statali in tal senso. Parallelamente è auspicabile che siano apportati i necessari miglioramenti alla normativa di riferimento come sostenuto da ANCI con le relative proposte presentate.

49- ** Indennità e gettoni di presenza

Aggiungere il seguente articolo:
"1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n.244 e l'art. 76, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data".

Motivazione

Un crescente numero di Comuni segnala notevoli difficoltà interpretative relativamente all'applicazione del quadro normativo che disciplina regime delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori locali. Numerose e non sempre univoche sono state le pronunce della giurisprudenza che si è espressa su tali questioni. Stante la delicatezza della tematica e la perdurante incertezza richiamata, si rappresenta l'opportunità di prevedere una norma di interpretazione autentica che possa finalmente dare certezze applicative

CANONI DEMANIALI

50- ** Misure di salvaguardia per la nautica da diporto

Aggiungere il seguente articolo:

Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 de1codice della navigazione prima del

31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della Legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione.

Motivazione

La norma proposta è necessaria in quanto con l'applicazione della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 252 legge 296/2006) i canoni richiesti ai concessionari delle darsene sono aumentati enormemente, al di là di ogni ragionevole criterio. Questo incremento inserito in un contesto di crisi economica ha aggravato le difficoltà imprenditoriali del settore ed ha aperto un contenzioso giudiziario che ha portato la norma in oggetto anche al vaglio della Corte Costituzionale.

L'incertezza provocata dall'applicazione di questa norma costringe, non solo gli operatori del settore ma anche i Comuni, a cui sono delegate le funzioni amministrative, ad affrontare situazioni difficili che, se non efficacemente gestite, rischiano di trasformare i porti turistici da patrimoni da valorizzare a luoghi di degrado ed abbandono.

Si propone pertanto di non applicare i canoni della finanziaria 2007 alle darsene che hanno ottenuto la concessione prima dell'entrata in vigore della stessa al fine di consentire la risoluzione di un contenzioso pesante e gravoso per gli operatori del settore e per i comuni.

GARE GAS

51- Sblocco gare concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con valorizzazione delle reti comunali e delle patrimoniali

Aggiungere il seguente articolo:

(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

All'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
4–bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 s.m.i., possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'art. 9 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 s.m.i.. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'art. 5 e ss. del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'art. 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS e s.m.i, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lett. a) della suddetta delibera.

Motivazione

Molti Comuni risultano essere ancora proprietari di reti e impianti per la distribuzione del gas naturale o di loro rilevanti porzioni. La proposta emendativa è volta quindi a prevedere una corretta metodologia di valutazione delle reti di proprietà comunale, equiparandola a quella prevista per i beni di proprietà dei gestori degli impianti, che definisca un congruo valore di cessione in coerenza con le previsioni normative dettate per la stima dei beni di proprietà dei gestori degli impianti, in relazione allo svolgimento delle prime gare d'ambito.
Ciò al fine di evitare ingiuste penalizzazioni per i Comuni e per le società patrimoniali, proprietari, risolvendo così molteplici situazioni territoriali e dando impulso all'avvio della gare d'ambito, oggi in sostanziale stallo. In relazione alla valorizzazione dei propri assets, in numerosi casi i Comuni non sono in grado di produrre le evidenze contabili richieste dall'ARERA con riferimento a tutti i cespiti costituenti il patrimonio, per cui ne consegue l'impossibilità materiale per l'Ente locale di vedersi riconoscere la remunerazione prevista dal DM 226/2011 s.m.i.. Anche la procedura di valorizzazione su base parametrica proposta dal stessa Autorità presenta molti limiti procedurali ed attuativi per le amministrazioni e non può essere ritenuta soddisfacente per la tutela del patrimonio pubblico dell'Ente locale, soprattutto nei casi di valori definiti d'ufficio, senza oggettivi riferimenti alla specifica realtà o nulli.

52- Sblocco gare concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con il riconoscimento della quota di ammortamento annuale agli enti Locali e società patrimoniali proprietarie di tutto o parte degli impianti

Aggiungere il seguente articolo:

(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

All'articolo 8, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: *"nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale"*.

Motivazione

E' assolutamente necessario il riconoscimento tariffario dell'ammortamento della rete di proprietà comunale e delle società patrimoniali, non previsto dal dm 226/2011, e che tale elemento sia corrisposto annualmente ai Comuni o alle società patrimoniali. L'Autorità di settore (ARERA) con Delibera 571/2014 aveva proposto una modifica del contratto di servizio tipo prevedendo l'inserimento del riconoscimento della quota di ammortamento, ancorchè al termine dei 12 anni di concessione. Tale elemento, essenziali per gli enti locali e le loro società patrimoniali proprietari degli impianti, inspiegabilmente non era stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, impedendone, di fatto, l'applicazione. Il mancato riconoscimento ai Comuni e società patrimoniali, proprietari delle reti è assolutamente ingiustificato e costituisce un vulnus per gli assets pubblici con un effetto negativo sia in termini di disponibilità di risorse, che vengono sottratte ai Comuni lasciandole nella disponibilità dei gestori fino alla scadenza della concessione sia rispetto alla remunerazione del capitale investito. Pertanto la proposta emendativa è essenziale per risolvere tale problematica.

SCUOLA

53- **Bonus nido

All'art. 41, al comma 5, sostituire la lett. b) con la seguente:

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "*A decorrere dall'anno 2020, le risorse del bonus nido sono trasferite direttamente ai Comuni dove sono presenti asili nido con offerta pubblica e privata autorizzata e convenzionata. Il Comune nell'ambito della propria autonomia utilizza le risorse per abolire la retta per alcune fasce ISEE, ridurre la retta per tutti o per fasce, aumentare l'offerta dei posti degli asili nido. Il riparto delle risorse a favore dei Comuni avviene con decreta del ministero del lavoro e delle politiche sociali previa Intesa in conferenza Stato-Città e autonomie locali*";

Motivazione

La misura contenuta nella legge di bilancio deve andare nella direzione del rafforzamento dell'offerta e della qualità dell'educazione ad iniziare dagli asili nido. Per perseguire appieno l'obiettivo di incrementare nuovi posti è opportuno destinare le risorse direttamente ai comuni che decideranno in autonomia l'utilizzo delle risorse per l'abbattimento delle rette o per finanziare l'attivazione di nuovi poti di asili nido.

54- Mensa personale scolastico statale

""A partire dall'anno scolastico 2019-2020, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4."

Motivazione

Si tratta del rimborso per i pasti degli insegnanti e del personale ATA nelle mense comunali, cioè per personale dipendente da altra amministrazione. 62 milioni di euro la cifra attualmente disponibile per i rimborsi ai Comuni per il costo dei pasti del personale scolastico statale, spesso ricevuti anche con notevoli ritardi. Meno di 2,80 euro il rimborso riconosciuto ai Comuni per ciascun pasto del personale statale a fronte di un importo medio di circa 6 euro.
La questione è stata posta anche all'attenzione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali dove i Ministeri dell'Economia e dell'Istruzione riconoscendo la fondatezza della richiesta dell'ANCI si erano impegnati ad individuare risorse da prevedere nella prossima Legge di Bilancio.
Inoltre l'estensione del tempo pieno nella scuola primaria, a partire da questo anno scolastico, con l'incremento di 2000 classi aggiuntive comporterà un aggravio di spesa per i Comuni relativamente al rimborso dei pasti dei 2000 docenti in più, cui vanno ad aggiungersi personale di sostegno e ATA in servizio presso le mense una spesa, che secondo le stime

dell'ANCI, si aggira intorno ai 6 milioni di euro, di cui dovranno farsi carico gli enti locali dal momento che ad oggi nessuna risorsa è stata prevista a livello centrale. La sentenza del 2009 del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ha confermato la tesi sostenuta dai Comuni, precisando che il costo di ogni attività formativa, quindi anche l'assistenza alla refezione, deve essere posta a carico dello Stato quale datore di lavoro, gravando sull'ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica. L'ANCI chiede che siano previste risorse per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro (che potrà essere corrisposto nell'arco di un triennio)

55- Servizio rifiuti-Contributo scuole statali

"A decorrere dell'anno 2020, è incrementata di 80 milioni di euro, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'art. 33bis della legge n.31/2008".

Motivazione

Per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nelle istituzioni scolastiche statali il MIUR corrisponde direttamente ai Comuni la somma di 38,734 milioni di euro, quale importo forfettario, cifra concordata in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali nel 2001.

A partire dal 2009, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia, che hanno influito per un importo pari a 4.570.025,58 euro, comportando una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni. Inoltre a seguito dell'Accordo di Conferenza Stato-città e autonomie locali del 2008, ai fini del riparto annuo della Tarsu, sempre nell'ambito della somma di 38,734 milioni di euro, viene riconosciuta una percentuale aggiuntiva ai comuni che raggiungono la percentuale di raccolta differenziata prevista dal Ministero dell'Ambiente che per il 2019 è pari all'8%. Questo ovviamente comporta una diminuzione dell'importo complessivo da assegnare per tutti gli altri Comuni, oltre a far notare come il costo di questo servizio sia aumentato nell'arco di 18 anni. E' necessario pertanto non solo incrementare l'importo complessivo, individuato circa 20 anni fa ma anche corrispondere a tutti i Comuni virtuosi che effettuano la raccolta differenziata un contributo significativo.

56- Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'art. 2, c. 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino

inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto legge n. 8/2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.
Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale."

Motivazione

Con la disposizione dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state effettuate centinaia di verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici ad uso scolastico. Numerose altre verifiche sono in corso e, progressivamente, saranno sottoposti a verifica i 17.000 edifici che trovano collocazione nelle zone di rischio 1 e 2. Successivamente, le verifiche riguarderanno gli altri, circa 23.000 edifici.
La normativa vigente non è sufficientemente chiara nel descrivere i provvedimenti che devono essere assunti, ed in quali termini temporali, quando, come spesso di verifica, l'indice di vulnerabilità risulta inferiore ai parametri previsti come indici minimi da raggiungere in caso di miglioramento o adeguamento dell'edificio.
Risulta quindi necessario stabilire una modalità per definire i tempi d'intervento e la modalità d'inserimento nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica.
La norma non necessita di copertura finanziaria.

57- Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

"A partire dall'anno 2020 è incrementata di € 600.000.000,00 nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'art. 13, comma 1 del Dlgs 65/2017."

Motivazione

È necessario un incremento delle risorse relative al fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni, per consolidare, ampliare e qualificare i servizi offerti alle famiglie. In base ad una stima dei costi effettuata dagli uffici tecnici dell'Anci la spesa corrente complessiva solo per i servizi 0/3 ammonta a più di 800 milioni di euro, indispensabili per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33% della popolazione in età. Considerando che i finanziamenti al momento previsti ammontano a 239 mln di euro a partire dal 2019 si ritiene necessario un incremento di almeno 600 milioni di euro che potranno essere erogati nell'arco di un quinquennio fino ad arrivare a regime.

58- Fondo spese per assistenza autonomia e comunicazione del personale degli alunni con disabilita fisiche o sensoriale

Dopo il comma 70 art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere il comma 70bis
"*A partire dall'anno 2020 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo il contributo pari a 280 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.*"

Motivazione

Per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado sono stanziate risorse a Province e Città metropolitane.
Le stesse funzioni sono svolte dai comuni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Secondo i dati MIUR gli alunni disabili presenti nei vari ordini di scuola nell'anno scolastico 2017/2018 sono i seguenti: scuola dell'infanzia: alunni disabili 19.571; scuola primaria: alunni disabili 83.232; scuola secondaria di primo grado: alunni disabili 65.905; scuola secondaria di secondo grado: alunni 65.950. Pertanto con l'emendamento proposto si chiede che sia assegnato ai comuni un contributo proporzionato al numero degli alunni e congruo rispetto a quello già attribuito alle Province e alle Città Metropolitane.

59- Libri di testo scuole primarie

"A partire dal 2020 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77.
Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98."

Motivazione

I Comuni continuano a sostenere gran parte del costo dei libri di testo delle scuole elementari di tutti gli alunni, circa 2.800.000, sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito, a seguito del trasferimento della funzione relativa all'assistenza scolastica, secondo quanto previsto dagli art.42 e 45 del D.P.R. 616/77. A ciò vanno aggiunti gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde nessun aumento dei trasferimenti relativi per tale spesa che sono fermi all' importo consolidato nel 1986.
Con l'ultimo decreto Miur 367 di aprile 2019 pubblicato avente per oggetto il prezzo di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2019/2020, il prezzo ha subìto un aumento rispetto alle cifre dello scorso anno, passando dai 173,54 euro dell'anno scolastico 2018-19 ai 175,6 euro per l'anno in corso. L'incremento è dovuto all'adeguamento del tasso di inflazione programmata che, come risulta dal ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, per l'anno 2019 è pari all'1,2%. Un adeguamento che seppur contenuto graverà esclusivamente sulle casse dei Comuni. Come più volte ricordato infatti il costo dei libri di testo della scuola primaria, che sono forniti gratuitamente a tutti gli alunni a prescindere dal reddito, è sostenuto ormai quasi interamente dai Comuni con una cifra complessiva annuale di circa 100 milioni di euro. Per questo l'ANCI sostiene ancora una volta la necessità di un incremento delle risorse chiedendone un aumento a copertura degli oneri sostenuti.

60- Fondo mense biologiche

"È incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il fondo per le mense biologiche di cui al comma 5bis dell'art. 64 del decreto legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96."

Motivazione

Il comma 5 bis dell'art. 64 del decreto legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96 ha istituito il fondo per le mense biologiche con una dotazione pari a 4 mln per il 2017, 10 mln per il 2018 e 2019 e 10 mln a decorrere dal 2020. Detto fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari e a realizzare iniziative di promozione per incentivare il consumo dei prodotti biologici nelle scuole.

A decorrere dal 2020 le risorse del fondo inizialmente previste in10 mln, sono state ridotte a 5 mln ad opera della tabella 12 contenuta nel decreto del MEF 28 dicembre 2017. Si ritiene di dubbia legittimità tale riduzione, operata solo un anno dopo lo stanziamento e che vanifica le finalità del fondo stesso. Pertanto si chiede l'impegno del Governo di provvedere al ripristino della somma originariamente stanziata.

WELFARE (art. 40)

61- (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)

All' articolo 40, comma 1, ultimo periodo dopo le parole: "provvedimenti normativi" *aggiungere le seguenti parole* "da adottare previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art.8 del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281"

Motivazione

Si ritiene necessaria per l'adozione dei provvedimenti attuativi una concertazione attraverso il passaggio in Conferenza Unificata.

62- (Disposizioni a favore della famiglia)

All' articolo 41 al comma 1, secondo periodo dopo le parole: *"provvedimenti normativi" aggiungere le seguenti parole "da adottare previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art.8 del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281"*

Motivazione

Si ritiene necessaria per l'adozione dei provvedimenti attuativi una concertazione attraverso il passaggio in Conferenza Unificata.

CANONI IDROELETTRICI

Dopo l'articolo 97 è aggiunto il seguente:

63- (Art. 97 bis- Canone derivazioni idroelettriche)

1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente: "In caso di mancata adozione della legge regionale di cui al primo periodo del comma 1-ter dell'articolo 11-quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, il canone corrisposto alle Regioni, come individuato dai commi 1-quinquies e 1-septies viene comunque ripartito, a partire dal 1 aprile 2020, nella misura indicata dal precedente periodo, tra le stesse e le province e le città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni."

Motivazione

L'emendamento proposto è volto a garantire alle Province e Città metropolitane l'introito previsto dalla norma, pari al 60% dei canoni corrisposti alle Regioni, nel caso in cui queste non procedano nei termini stabiliti all'emanazione della legge regionale di cui al primo periodo del comma 1-ter. Mira di fatto a dare tempestiva applicazione alla legge, partendo dalla considerazione che i canoni in parola costituiscono un'entrata, per le Regioni proprietarie ma anche per le Province e Città metropolitane che, peraltro, in alcune realtà,

risultano titolari delle funzioni amministrative in materia da cui discendono molteplici compiti istruttori e di redazione di pratiche amministrative, aumentate con l'intervento normativo contenuto nell'articolo 11-quater della legge di conversione n. 12/2019. Tale entrata finanziaria è quindi strumentale all'esercizio delle funzioni loro attribuite3. Comunque anche al di là di tali casi specifici, l'immediata attribuzione a tutte le Province e Città metropolitane che ne abbiano diritto delle quote dei canoni oro spettanti per legge, porrebbe finalmente termine ad una evidente situazione di disparità di trattamento tra quegli enti appartenenti alle regioni che hanno già provveduto a disciplinare la materia e gli altri è infine di tutta evidenza che la corretta assegnazione delle risorse individuate dalla norma nazionale avrebbe importanti riflessi diretti sui cittadini ai quali Province e Città metropolitane sarebbero in grado di garantire i servizi di cui hanno diritto e che viceversa, nell'attuale situazione di precarietà della finanza locale, non possono esser assicurati.

AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE (art. 12)

64- Risorse per la bonifica amianto

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Articolo 12.bis Risorse per la bonifica dell'amianto

1. All'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma 140-quater: "140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici.
2. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 1, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.".»

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di favorire gli interventi di bonifica dei siti contaminati dall'amianto da parte degli enti territoriali, prevedendo che la destinazione di una quota residuale del fondo di cui al comma 140 della legge di bilancio 2017 sia destinata agli

interventi programmati da comuni e città metropolitane per la rimozione dell'amianto negli edifici pubblici a partire da quelli scolastici.

65- Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12-bis - Fondo qualità dell'aria in ambiente urbano

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione. xxx.
2. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:
    a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
    b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2020-2022, nei limiti di 200 milioni di euro annui.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-bis., destinate prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:
    a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
    b) incentivazione dell'intermodalità;
    c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile; d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
    d) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
    e) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
    f) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
    g) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

Motivazione

L'istituzione di un "Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane" è un sostegno concreto per migliorare la qualità dell'aria nei Comuni e nelle Città metropolitane. Da una quota fissa, cui si aggiunge una quota a parametrata sul maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 250 milioni d euro annui.

66- Finanziamento fondo regionale protezione civile

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12-bis - Fondo regionale protezione civile

«1 La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio »

Motivazione

Nel Codice della protezione Civile entrato in vigore nel 2018 viene identificata e precisata la "funzione fondamentale" in materia di protezione civile affidata ai Comuni e dalla quale non si può derogare o rinunciare. La norma opera una distinzione fra il ruolo di indirizzo politico dei Sindaci, Autorità di protezione civile, e quello tecnico e amministrativo assegnato alle Strutture organizzative dei Comuni. Le responsabilità di indirizzo politico sono poste in capo ai soggetti istituzionali monocratici di natura elettiva e quelle di tipo operativo competono alle strutture amministrative ai diversi livelli di governo del Servizio nazionale della Protezione civile.
Lo svolgimento delle attività di protezione civile è articolato in Ambiti Territoriali, definiti dalle regioni, all'interno dei quali devono essere avviati i "Servizi" territoriali di protezione civile, ai quali i Comuni riuniti negli ambiti dovranno fare riferimento.
E' quindi necessario individuare risorse certe per l'organizzazione dei servizi territoriali da promuovere da parte delle Regioni anche attraverso il fondo regionale, altrimenti si vanifica l'intento del legislatore di creare sinergie positive attraverso risorse che potranno essere fattore moltiplicatore per quelle dei Comuni, specie più piccoli, così da evitare che i Servizi territoriali di PC siano una mera unione di "più povertà" nella gestione dei servizi di ambito.

67- Norma continuità amministrativa.

Aggiungere il seguente articolo

Attuazione art. 12, comma 1, lett. d) Dlgs 1/2018 – Continuità amministrativa

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'art. 12 comma 1, lett. d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli Enti Locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.
2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:
   a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;
   b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del DCDPC n 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del DPCM 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;
   c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti
   *d)*promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;
   e) fornire atti di indirizzo ai Comuni e alle Città Metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;
   f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

3. Il numero delle unità di personale dei Comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.

4.Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione gravano sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Motivazione

La norma definisce introduce un nuovo ed essenziale Servizio di continuità amministrativa, svolto per conto del Dipartimento della Protezione Civile dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in regime di convenzione. Detto Servizio sarà preposto a coordinare le attività di mutuo soccorso fra comuni/enti territoriali per il fine della continuità amministrativa in caso di eventi calamitosi. È stata dimostrata l'importanza, nel corso di eventi emergenziali di livello nazionale, che hanno visto l'azzeramento della capacità di risposta delle amministrazioni dei centri colpiti, di assicurare la continuità amministrativa delle strutture su cui si basano le attività di emergenza, per rispondere efficientemente nell'ambito di procedure di protezione civile anche complesse e gravose per comuni spesso di piccole dimensioni. Da qui l'esigenza di strutturare in forma stabile una attività di supporto al fine

di assicurare la "continuità amministrativa" e il mutuo sostegno tra i Comuni, così anche come previsto dal Codice della Protezione Civile, d.lgs. n. 1/2018.

La disposizione mira a potenziare e mettere a sistema le attività delle singole città, con attività di coordinamento svolte da una struttura dedicata, quale riferimento costante nel tempo per poter pianificare, come accade per tutte le attività di protezione civile, anche la continuità amministrativa, nell'ambito delle attività di una nuova "colonna mobile degli enti locali". Si prevede di affidare il coordinamento e la gestione del Servizio in regime di convenzione e secondo un piano di attività triennale da convenire con il Dipartimento della Protezione Civile all'Associazione dei Comuni Italiani (Anci) oltre che per il ruolo istituzionale ricoperto di rappresentanza dei Comuni e degli Enti territoriali, anche per l'esperienza innovativa e determinante maturata nel corso delle recenti emergenze, Sisma dell'Aquila, Emilia e Sisma Centro Italia, nel coordinare la partecipazione dei Comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi calamitosi a supporto dei Comuni colpiti per favorire la continuità amministrativa, attività che sta proseguendo anche nel corso delle più rilevanti emergenze.

La "Colonna Mobile degli Enti Locali" è stata introdotta dal dall' Art. 41 comma 4 del DL 50/2017, che ha destinato per la prima volta risorse ai Comuni nell'ambito del piano nazionale di rafforzamento della capacità operativa di protezione civile, per mettere a regime il modello di supporto per "continuità amministrativa". In questo ambito i 14 Comuni capoluogo di città metropolitana sono stati individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 2018 come beneficiari dello stanziamento e con loro l'ANCI ha la proposta unitaria approvata dal Dipartimento per formare la "Colonna mobile degli Enti locali", complementare alle colonne mobili delle Regioni, prescindendo dalle attività di soccorso e assistenza diretta alla popolazione, con le necessarie dotazioni di mezzi e attrezzature per la continuità amministrativa, gestite in un'ottica di interoperabilità e in sinergia fra gli Enti assegnatari e in forma coordinata e ordinata all'interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

68- Fondo manifestazioni pubbliche

Aggiungere il seguente articolo

X) 1. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'Interno il "Fondo per le manifestazioni pubbliche"

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni l'anno 2020.

MOTIVAZIONE

Nell'attuale quadro delineato sul tema delle manifestazioni pubbliche a seguito delle circolari e direttive emanate dal Ministero dell'Interno negli anni 2017 e 2018, è gravoso l'impegno dei Comuni soprattutto in termini di costi necessari per l'approntamento delle misure di sicurezza. Come noto, dallo scorso anno ciò ha inciso sulla realizzazione delle molteplici iniziative che caratterizzano i centri urbani piccoli e grandi del nostro Paese, con un rischio di arretramento culturale. Per questo è fondamentale istituire un Fondo dedicato alle spese di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

69- Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi

Aggiungere il seguente articolo

X) 1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'Interno il "Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni"

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1, 5 milioni l'anno 2022.

MOTIVAZIONE

L'emendamento punta a istituire un Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi in quanto è necessaria oggi una tutela anche dal punto di vista economico a seguito di un'intimidazione (nella maggior parte dei casi danneggiamenti/incendi a beni di proprietà personale o comunque familiare) che inevitabilmente ha significative ripercussioni a carico del cittadino/amministratore, con evidente disincentivo a ricoprire incarichi al servizio della collettività.

70- Recupero a fini abitativi degli immobili confiscati alla criminalita' organizzata

Aggiungere il seguente articolo

X) 1. Al fine di favorire ai fini abitativi e per alloggi sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati, o in via di assegnazione, ai Comuni è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, un Programma triennale di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.

3. Il Programma triennale è alimentato mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

MOTIVAZIONE

La proposta d'istituzione di un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali di immobili confiscati alla criminalità organizzata punta ad individuare una modalità di efficace e concreto utilizzo da parte dei Comuni degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, attraverso l'adozione di un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali da destinare alle categorie più svantaggiate che contribuisca di superare le difficoltà ad oggi esistenti in merito alla gestione di tali beni.

71- **Revisione dei vincoli sull'utilizzo dei proventi da violazioni al Codice della strada e calcolo al netto degli oneri amministrativi

Aggiungere il seguente articolo

Art. X. Revisione vincoli sull'utilizzo proventi sanzioni al codice della strada
1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione."

Conseguentemente al comma 5-bis, le parole "di cui alla lettera c)" sono abrogate.

Motivazione

La proposta raggruppa le possibili finalità dell'impiego vincolato del 50% dei proventi da violazioni al Codice della strada abolendo l'ulteriore suddivisione in sotto-quote. Viene così semplificato e reso più flessibile il dispositivo dei vincoli, lasciando all'autonomia del Comune la scelta sugli impieghi nel tempo più utili d opportuni.

Sono comunque mantenute le voci di impiego preesistenti, con l'aggiunta della possibilità di finanziare la redazione dei piani di cui all'articolo 36 del Codice della strada (Piani urbani del traffico), il cui elemento centrale è costituito dal perseguimento di elevati livelli di sicurezza stradale urbana.

La norma proposta, inoltre, esplicita che il calcolo della quota vincolata deve avvenire al netto degli oneri sostenuti per l'accertamento e la riscossione dei proventi da multe.

72- Notifica delle violazioni

Aggiungere il seguente articolo

Modifiche all'articolo 201 del Codice della Strada

1. All' articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole*: "*entro novanta giorni dall'accertamento*"* sono sostituite dalle seguenti*: "entro centocinquanta giorni dall'accertamento"*;

b) le parole: "la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data*"* sono sostituite dalle seguenti: "*la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data".*

MOTIVAZIONE

È utile che i Comuni abbiano la possibilità di avere più giorni di tempo per l'invio dei verbali, anche perché sussistono criticità nei grandi comuni dove i sistemi di telecamere per autovelox fissi, ztl, corsie bus producono moli elevate di verbali che i Comandi di Polizia Locale non riescono a notificare nei termini.

73- Tassa di circolazione veicoli polizia locale

Aggiungere il seguente articolo

X) All'articolo 17, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera " *i) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006, n. 209.*

MOTIVAZIONE

L'emendamento si pone l'obiettivo di includere, nell'elenco dei veicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione, anche quelli in uso della Polizia Locale e provvisti della speciale targa di immatricolazione. Ad oggi tali veicoli sono assoggettati al pagamento della tassa in questione, nonostante siano destinati all'impiego in attività di servizio.

74- Controllo elettronico e misure per contrastare l'inquinamento

X) All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992 , n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1-*bis*, dopo la lettera g - ter, è introdotta la seguente lettera: "*g - quater): rilevazione delle violazioni alle limitazioni alla circolazione di cui all' articolo 7, comma 1, lett. b) attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127";*
- al comma 1-*ter*, secondo periodo, le parole "Nei casi previsti alle lettere b), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti parole "*Nei casi previsti alle lettere b), f), g) e g- quater)"*

MOTIVAZIONE

La proposta punta a fronteggiare il problema dell'inquinamento prodotto dal traffico veicolare attraverso una modifica al Codice della Strada che prevede l'utilizzo di dispositivi automatici per la rilevazione degli accessi di veicoli. Ad oggi, ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada, possono essere sanzionati tramite telecamere (ex DPR n. 250/99) soltanto i veicoli in divieto di accesso in ZTL, aree e pedonali e corsie riservate. E' necessario garantire ai Comuni la possibilità di adottare provvedimenti viabilistici di tipo ambientale. L'art. 7 , comma 1, lett. b) del CdS rappresenta un rilevante strumento poiché prevede la possibilità di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. Perché il rispetto di tale norma possa essere controllato con dispositivi automatici è necessario che tale previsione venga fatta rientrare nell'elenco di cui all'art. 201, comma 1 bis del Codice della Strada.

75- ZTL «AMBIENTALI»: CONTROLLO DI ACCESSI TRAMITE DISPOSITIVI EX DPR 250/99

X) Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'art. 3, comma 1, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "*Gli impianti raccolgono dati sugli accessi e la circolazione rilevando immagini solamente ai fini dell'accertamento dell'infrazione";*
- all'art. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "*2. l'interconnessione degli impianti con altri strumenti, archivi o banche dati è consentita esclusivamente per le finalità di applicazione del presente regolamento".*

MOTIVAZIONE

Al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, gli enti locali sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. Tra queste rivestono potenzialmente un importante ruolo lo strumento delle zone a traffico limitato.

Tale ruolo è potenziale considerato che ai sensi dell'art. 201 del CdS, possono essere sanzionati tramite telecamere soltanto i veicoli in divieto di accesso in ZTL, aree e pedonali e corsie riservate, nel rispetto di quanto previsto dal relativo regolamento di cui al DPR 250/99. L'attuale dicitura di tale regolamento, in particolare degli articoli 3 e 5, si presta, infatti, ad un'interpretazione restrittiva che limita le scelte da parte degli enti nell'adottare talune politiche di mobilità sostenibile le quali necessitano, perché siano realmente efficaci, di un controllo certo, garantito in ultima analisi dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Le amministrazioni comunali, nell'ambito del potere riconosciuto dal Codice della Strada, individuano le categorie veicolari da assoggettare alle misure viabilistiche funzionali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. Ne deriva che la ratio dei provvedimenti può essere imperniata su differenti criteri, tenendo comunque conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Si tenga conto, inoltre, che il recente d. Lgs. N. 257/2016 , all'art. 19, ha previsto che gli enti consentano l'accesso in ZTL di veicoli elettrici e gpl/metano/ibridi, prevedendo quindi deroghe premianti dal punto di vista ambientale, la cui attuazione richiede la lettura della targa e la verifica dei requisiti dell'auto.

SISMA

76- Revisione del dispositivo di rimborso dei mutui a carico dei comuni già compresi nel perimetro del sisma del 20 e 29 giugno 2012

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis. Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali

1. Al fine di assicurare le condizioni per il ritorno alla normale gestione finanziaria dei comuni colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 e scorporati dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ed integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell'art. 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il pagamento delle rate dei mutui oggetto di sospensione fino all'anno 2018 per effetto dei commi 729, 730 e 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2020, avviene in rate costanti e senza applicazione di sanzioni, nelle dieci annualità successive alla annualità di scadenza originaria di ciascun mutuo, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

b) la Cassa depositi e prestiti S.p.a. fornisce ai comuni interessati dal presente provvedimento ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il prospetto dettagliato del nuovo piano di ammortamento."

Motivazione

La norma proposta permette di diluire in un arco di tempo più sostenibile gli oneri dovuti alla ripresa del pagamento delle rate di mutui dopo la sospensione disposta per il terremoto del 2012, a favore dei Comuni che sono stati lo scorso anno scorporati dal perimetro ancora interessato dallo stato di emergenza (dl 148/2017). Si tratta di enti nei cui territori l'emergenza direttamente connessa al sisma del 2012 può dirsi superata. Tuttavia, il ritorno a condizioni di normalità nella gestione finanziaria dei Comuni ha ancora bisogno di sostegno, in quanto il dispositivo di ripresa dei pagamenti delle rate di mutuo, in rate decennali comporta oneri aggiuntivi che si sommano al normale esborso annuale di ciascun ente, provocando condizioni di difficile sostenibilità.

Con la norma proposta, il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 dei mutui sospesi fino al 2018 è prorogato e rateizzato a decorrere dalla fine dei periodi di ammortamento di ciascun contratto di mutuo.

77- **Anticipazioni di cassa e di tesoreria ai Comuni colpiti dal Sisma Centro Italia

Dopo l'articolo 68 è inserito il seguente

«Articolo 68-bis

Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente

   «4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020.

2. All'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 aggiungere il seguente comma 7:
   Per i comuni di cui agli allegati n. 1 – 2 e 2 bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.»

Motivazione

Il primo comma riguarda le anticipazioni di cassa ai Comuni, necessarie per il pagamento di stipendi e Contributi di Autonoma Sistemazione (CAS) . Si prevede l'erogazione di anticipazioni di cassa da parte dei Commissari delegati ai comuni per la sola parte relativa al pagamento degli stipendi del personale assegnato a seguito dell'emergenza e per l'erogazione dei CAS, sulla base dei rendiconti relativi alle annualità precedenti a quelle in corso.

Il comma 2 disciplina le anticipazioni di tesoreria, consentendo ai Comuni interessati dagli eventi sismici di poter effettuare i pagamenti a favore delle Ditte che hanno svolto lavori, opere e servizi nei tempi previsti dalla normativa vigente, ciò per via della tempestica di rendicontazione preventiva al rimborso delle spese anticipate dai Comuni (a valere sui fondi dell'emergenza) da parte della Regioni, tempistica assai lunga a causa dell'obbligo di una puntuale rendicontazione da parte dei Comuni

78- Copertura obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe dei tributi locali nei Comuni colpiti dal Sisma Centro Italia

Dopo l'articolo 95 è inserito il seguente

«Articolo 95-bis

Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole "Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo" sono inserite le seguenti: " e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nella presente Legge per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1 , 2 e 2-bis al DL. 189/2016».

Motivazione

Si chiede di dare copertura anche ai differimenti e alle esenzioni di pagamenti dei tributi locali, che sono previste solo fino al 2019.

79- **Incremento dotazione personale Comuni sisma Centro Italia

Aggiungere il seguente articolo

1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020".

Relazione

La modifica si rende necessaria per garantire un numero adeguato di unità personale ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016 (pari a 139 comuni) per far fronte agli incombenti amministrativi legati alle previsioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera b) del D.L. 32/2019. In base a tale norma, infatti, sono state delegate ai comuni del cratere sismico le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti relativamente agli edifici inagibili con esito "B" e "C", nonché "E" ma limitatamente al livello operativo L4 (demolizione e ricostruzione

80- Segretari comunali deroga per ricostruzione

Aggiungere il seguente articolo

Modifiche all'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

2-ter. I comunidi cui agli allegati 1, 2- e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione.In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario.I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'art. 4, comma 3».

Motivazione

La maggior parte dei comuni colpiti ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Diversi di questi hanno manifestato la difficoltà nell'individuare Segretari Comunali disponibili ad essere nominati titolari di sedi di segreteria. Ciò deriva principalmente dalla carenza di Segretari comunali presenti sul territorio, e alla quasi totale assenza su tutto il territorio nazionale di segretari comunali di fascia professionale corrispondente alla classe demografica inferiore a 3.000 abitanti. L'Albo nazionale contiene numerosi iscritti a tale fascia che non hanno mai preso servizio, ma la maggior parte degli stessi ha già una diversa occupazione (principalmente sono magistrati o dirigenti pubblici vincitori di concorso da Segretari Comunali). Diversi tentativi di avvio forzoso di tali soggetti alla professione, effettuati dalle Prefetture e dagli ex Albi regionali, non hanno avuto esito.

La figura del Segretario Comunale risulta indispensabile per le strutture comunali soprattutto per quelle che affrontano l'emergenza e la ricostruzione e la complessità degli atti amministrativi ivi connessi. Oltre al ruolo di coordinamento, controllo e di guida della struttura amministrativa gli stessi svolgono anche la funzione di presidio alla lotta contro il malaffare, nella loro veste di Responsabili per l'anticorruzione e la trasparenza.

Si ritiene di intervenire prevedendo di consentire anche ai potenziali interessati segretari iscritti in fascia professionale B di operare nei Comuni colpiti dal sisma.

81- Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere

Aggiungere il seguente articolo

Art. xx

1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del DL N. 32/2019 convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 della legge n. 229/2016, di conversione del DL 189/2019 e ss.mm.ii.

Motivazione

La norma ha la finalità di estendere ai Piccoli Comuni del cratere del sisma 2016 la "sospensione" dell'obbligo di aggregarsi o utilizzare una Centrale Unica di Committenza per appalti di lavori sotto soglia fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla norma speciale di cui all'articolo 18 del DL 189/2016 e ssmmii

82- Indennità per gli amministratori locali

Aggiungere il seguente articolo

Permessi e indennità per gli Amministratori degli Enti locali

1. All'articolo 44, comma 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole "per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle parole "per tutta la durata dello stato di emergenza".
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Ugualmente il numero di assessori nominabili potrà essere adeguato al numero di assessori nominabili nelle amministrazioni con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti.

Motivazione

Per quanto concerne i permessi degli amministratori dei Comuni terremotati, si interviene per consentire la maggiore disponibilità di ore di per poter seguire le difficili fasi dell'emergenza sismica e post sismica per tutta la durata dell'emergenza medesima.
Si accompagna la suddetta disposizione, nei soli comuni nei quali un'ordinanza sindacale sia stata perimetrata una 'zona rossa', con la facoltà di applicare l'indennità di funzione relativa alla classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti con oneri a carico del bilancio comunale per tutta la durata dello stato di emergenza. Si chiede che questa previsione sia applicabile per tutta la durata dello stato di emergenza.

83- Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata

Aggiungere il seguente articolo:

"*Introduzione dell'articolo 12* -ter *nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189"*

Dopo l'art. 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 216 n° 229 è inserito il seguente :

"Art. 12-ter - Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata

1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti *"interventi di ristrutturazione edilizia"* di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) del Dpr 06 giugno 2001 n° 380, anche qualora comportino modifiche della sagomadel sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n° 47; 23 dicembre 1993 n° 724; 24 novembre 2003 n° 326, in ambito vincolato ai sensi del *Decreto legislativo 22 gennaio 2004* e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146."

Motivazione

Sono state rilevate criticità relativamente ad interventi di ricostruzione degli edifici crollati, o demoliti per esigenze di pubblica utilità a seguito degli eventi sismici, ricadenti in ambiti vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i.. Nel caso l'intervento di ricostruzione di tali edifici richieda la modifica della sagoma, per obiettive esigenze di valenza paesaggistica, statica, di sicurezza, viene infatti ad inquadrarsi quale "Nuova costruzione" ai sensi del vigente T.U. dell'edilizia. Da ciò deriva l'obbligo del rispetto delle previsioni urbanistiche dettate dalla pianificazione vigente, che non possono essere adattate ad edifici esistenti da molti anni ed inseriti in un tessuto edilizio consolidato nel corso di secoli, per i quali ricorre l'impossibilità di adattamento a prescrizioni, in molti casi, entrate in vigore in tempi successivi alla costruzione del manufatto. Non da ultimo si pone l'esigenza di porre in essere, proprio ai fini della tutela dei valori paesaggistici richiamati nel D.lgs 42/2004, una ricostruzione ad orientamento conservativo che mal si concilia con le prescrizioni normative applicabili alle nuove costruzioni.

84- Semplificazione e accelerazione procedure appalto lavori su edifici di proprietà pubblica.

Aggiungere il seguente articolo:

Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

a) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

"3-bis. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1 comma 52 della legge 190/2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50% a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70% a imprese della regione ove si realizza l'opera".;

Motivazione

La proposta è necessaria per accelerare lo svolgimento di appalti di ricostruzione su edifici pubblici. Si chiede anche di prevedere il coinvolgimento delle imprese locali nella ricostruzione contribuendo così ad un rilancio economico delle aree.

85- Copertura obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe dei tributi locali

Aggiungere il seguente articolo:

Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole "Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo" sono inserite le seguenti: " e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nella presente Legge per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1 , 2 e 2-bis al DL. 189/2016".

Motivazione

Si chiede di dare copertura anche ai differimenti e alle esenzioni di pagamenti dei tributi locali, che sono previste solo fino al 2019.

86- Prosecuzione Zona Franca Urbana

Aggiungere il seguente articolo:

Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'art. 46 del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:« 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »;

b) al comma 4,primo periodo,le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i ~~9~~ 12anni successivi; al secondo periodo le parole «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;

c) il comma 4 bis è sostituito con il seguente: «4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo:«Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio».

Motivazione

Questo articolo proroga la ZFU. Al fine di trattenere l'imprenditoria locale e se possibile attrarne di nuova, in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà, specialmente nei comuni con danni gravi, è necessario fornire prospettive di sostegno stabili su di un arco temporale comparabile con quello della ricostruzione.

ULTERIORI EMENDAMENTI

87- Definizione di fabbricato

All'art.95, comma 4, lettera a), dopo le parole "per fabbricato si intende l'unità immobiliare," aggiungere le parole **"a destinazione ordinaria o speciale,**"

In alternativa

All'art.95, comma 4, lettera a), dopo le parole "catasto edilizio urbano" sono aggiunte le parole "nelle categorie A, B, C e D".

Motivazione

La proposta inserisce nella definizione di fabbricato l'inciso: "a destinazione ordinaria o speciale", che permette di contrastare possibili equivoci che hanno trovato qualche ascolto in alcuni orientamenti giurisprudenziali che tendono a considerare fabbricati anche gli immobili ascritti alle Entità Urbane c.d. categorie fittizie e prive di rendita.

L'espressa eliminazione di detti immobili dalla definizione di fabbricato permette, ove ne ricorrano le condizioni di edificabilità, di attrarre a tributo le aree ove detti immobili insistono.

Resterebbero altresì più chiaramente esclusi gli immobili cat. E, per cui è prevista esplicita esenzione, in quanto immobili "a destinazione particolare".

88- Doppia abitazione principale

1. All'art. 95, comma 4, lett. b), secondo periodo, sono eliminate le parole "*situati nel territorio comunale*".

Motivazione

Con la modifica proposta si interviene sulle case turistiche, spesso considerate come abitazione principale a causa dello spostamento fittizio della residenza di uno dei due coniugi. Peraltro, la possibilità di permettere ad alcuni nuclei famigliari di avere due abitazioni principali – una nel comune di residenza di un coniuge e l'altra in quella di residenza dell'altro coniuge – appare discriminatoria anche sotto un profilo costituzionale, visto che per la generalità dei nuclei famigliari è prevista una sola abitazione principale. Infine, la possibilità per un nucleo famigliare di avere una sola abitazione è già direttamente ricavabile dal primo periodo della lettera b), laddove l'abitazione principale viene definita come quella nella quale "il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Pertanto, l'emendamento proposto ha il solo scopo di evitare un probabile, quando dispendioso, contenzioso.

89- Diritto di abitazione del genitore affidatario

1. All'art. 95, comma 4, lett. c), punto 4) dopo la parola "altresì" aggiungere: *", ai soli fini dell'applicazione dell'IMU,"*.

Motivazione

La precisazione che il diritto di abitazione assegnato al genitore affidatario sia considerato un diritto reale che vale ai soli fini dell'IMU è necessaria per evitare incertezze fuori dal campo di applicazione del tributo. Peraltro, si tratta di precisazione già presente nella "vecchia IMU", posto che l'art. 4, comma 12-quinquies del dl n. 16 del 2012, nell'attribuire il diritto di abitazione al coniuge assegnatario, precisa al contempo che tale diritto vale "ai soli fini dell'applicazione" dell'IMU.

90- Assimilazione abitazione anziani e disabili

1. All'art. 95, comma 4, lett. c), punto 5) l'ultimo periodo è eliminato.

Motivazione

L'ultimo periodo di cui si propone l'eliminazione prevede "in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare".

Tale precisazione, non presente nella vecchia IMU, appare superflua e potrebbe determinare una modifica sostanziale della precedente disciplina. Nell'interpretazione e nell'applicazione correnti della norma fin qui vigente, si dà la possibilità ai soggetti in questione di poter continuare a considerate come abitazione principale quella che era tale prima del trasferimento della residenza in casa di cura.

Con la nuova versione si potrebbe determinare un'ambiguità con conseguente pressione a poter considerare come abitazione principale una qualsiasi abitazione di quelle possedute, anche se in precedenza non utilizzata come abitazione principale.

91- Decorrenza rendita catastale

1. All'art. 95, comma 8, è infine aggiunto il seguente periodo:

"**Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo**".

Motivazione

La precisazione è necessaria ai fini deflativi del contenzioso, per chiarire che il riferimento ordinario alla rendita catastale vigente al 1° gennaio vale per le ipotesi in cui non vi siano state variazioni sul fabbricato, dalle quali consegue una minore o maggiore rendita catastale.

Si tratta di precisazione necessaria per una maggior tutela del principio della capacità contributiva, che nel caso di fabbricati è rappresentato dall'ammontare della rendita catastale. Con il testo attualmente inserito al co. 8 dell'art. 95, un fabbricato parzialmente abbattuto in corso d'anno, corrisponderebbe comunque l'IMU integrale per l'intero anno, visto il riferimento alla rendita al 1° gennaio.

92- Definizione base imponibile aree fabbricabili

1. All'art. 95, comma 9, nel terzo periodo, dopo le parole "dell'anno di imposizione" aggiungere: ", *o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici,*".

Motivazione

La precisazione è necessaria perché l'attuale formulazione fa riferimento, ai fini della quantificazione della base imponibile, del valore venale al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, criterio questo che non desta problemi nei casi in cui l'area non subisca variazioni urbanistiche in corso d'anno. Ma, con l'attuale formulazione, un'area fabbricabile che ritorna ad essere terreno agricolo, ad esempio a febbraio, rischia di corrispondere l'IMU per l'intero anno per un'area fabbricabile. Allo stesso modo se un terreno agricolo diventa edificabile in corso d'anno, rischia di non dover corrispondere l'IMU per l'intero anno. La soluzione proposta, invece, consente di valorizzare la reale capacità contributiva espressa dal possesso di un'area fabbricabile, a far data dell'adozione dello strumento urbanistico.

93- Alloggi ex Iacp

1. All'art. 95, comma 12, ultimo periodo, dopo le parole "si applica", aggiungere: "in ogni caso".

Motivazione

La precisazione è necessaria per chiarire che agli alloggi in questione non si applica la disciplina degli alloggi sociali, che sarebbe comunque incompatibile con la previsione dell'applicazione della detrazione. La modifica proposta ha quindi il solo fine di evitare inutili rischi di contenzioso.

94- Eredità giacente

1. All'art. 95, comma 31, è infine aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del periodo precedente si applicano, per quanto compatibili, anche nei casi di eredità giacente."

Motivazione

La disciplina dell'eredità giacente è per certi versi simile a quella fallimentare, avendo il curatore dell'eredità giacente lo scopo di liquidare l'attivo ereditario e pagare con il ricavato i debiti del contribuente deceduto. Accade spesso, tuttavia, che nelle more della vendita il curatore non abbia le risorse per corrispondere l'IMU su beni immobili, e non prevedendo la normativa alcuna deroga, i Comuni sono obbligati a sanzionarlo. Con la proposta il problema sarebbe risolto, rinviando il pagamento dell'IMU maturata dalla data del decesso alla data della vendita, cioè al momento in cui il curatore dispone del ricavato della vendita.

95- Persistenza dei contratti di affidamento per la gestione IMU-Tasi

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

"43-*bis*. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili".

Motivazione

L'entrata in vigore della "Nuova IMU" configura una nuova imposta la cui disciplina è, tuttavia, ampiamente sovrapponibile ai previgenti prelievi immobiliari, deve regolare, attraverso una disposizione transitoria, i contratti in corso tra i Comuni e i soggetti cui è stata affidata con contratto la gestione della "vecchia" IMU. In mancanza di tale previsione, dal 1° gennaio 2020, migliaia di Comuni si troveranno nella impossibilità di gestire e riscuotere l'entrata, senza onerose ed ingiustificate procedure di gara.

RISCOSSIONE – Art.96

Art. 96

(Riforma della riscossione Enti locali)

All'articolo 96, comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

"c) con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, e con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, da adottare entro il 20 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative per l'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2015. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dai precedenti strumenti di versamento;

d): con apposita norma regolamentare l'ente può derogare alle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione di somme effettuata dal funzionario della riscossione, nonché per la riscossione di somme di modesta entità, di norma inferiori al valore unitario di cento euro, in particolare nei casi in cui la riscossione viene eseguita per motivi operativi al di fuori delle sedi dell'ufficio comunale o del gestore.

Motivazione

La norma contenuta nella lettera a) mira a temperare l'impatto dell'introduzione della piattaforma PagoPA quale strumento che progressivamente intermedierà tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministratore. Viene infatti demandata ad un decreto Mef, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato città ed Autonomie locali, l'individuazione delle modalità con le quali sono assicurate agli enti locali le informazioni relative ai pagamenti e alle riscossioni.

Con la lettera b) si introduce una deroga al principio generale del riversamento diretto nella tesoreria delle somme riscosse per agevolare l'acquisizione di somme di piccolo taglio inferiori a cento euro (tariffe per il parcheggio o il canone per le aree mercatali la cui riscossione mediante i dispositivi del CAD appare del tutto sproporzionata e di non agevole applicazione).

Art. 96

(Riforma della riscossione Enti locali)

All'articolo 96, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "Anagrafe Tributaria", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché alle informazioni relative ai rapporti di lavoro e pensionistici detenute dall'INPS";
b) alla lettera b), dopo le parole "dall'Agenzia delle entrate" aggiungere le seguenti parole: "e dall'INPS";

Motivazione

La norma mira ad agevolare l'accesso alle banche dati dell'INPS relative ai rapporti di lavoro e pensionistici. Si tratta di informazioni essenziali per la riforma della riscossione locale. L'integrazione permette agli enti locali di accedere con dignità pari a quella del riscossore nazionale, oggi l'Agenzia delle entrate-Riscossione, alle informazioni fiscali rilevanti per le attività di accertamento e riscossione. Le informazioni relative ai rapporti di lavoro e pensionistici costituiscono, alla stessa stregua delle informazioni contenute nell'Anagrafe tributaria, elementi essenziali per rendere la pretesa tributaria più incisiva ed efficace, sempre nel pieno rispetto dei diritti del contribuente.

Art. 96

(Riforma della riscossione Enti locali)

All'articolo 96, comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "1° gennaio 2020" è aggiunta la seguente frase: "con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata".
b) alla lettera a), primo periodo, la frase "relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi" è sostituita dalla seguente: "relativo ai tributi propri, agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, emesso";
c) alla lettera a), primo periodo, sopprimere la frase "oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni";
d) alla lettera a), secondo periodo, sostituire la parola "trenta" con la parola "sessanta";
e) alla lettera a), al quarto periodo, prima delle parole "adottato dall'ente" aggiungere la parola "se";
f) alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: "in ogni caso gli enti possono utilizzare l'ingiunzione fiscale di cui il regio decreto n. 639/1910.";
g) alla lettera d), dopo le parole "in presenza di fondato pericolo" sono inserite le seguenti parole: ", debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente,";
h) alla lettera f), sostituire le parole ", con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso;" con le seguenti: "e del regio decreto n. 639 del 1910;";
i) alla lettera i), dopo le parole "nel caso in cui la riscossione è affidata" sono aggiunte le seguenti parole: "all'Agenzia delle entrate-Riscossione,";
j) alla lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole "all'agente della riscossione" con le parole: "all'Agenzia delle entrate-Riscossione";
k) alla fine del comma l), è aggiunti il seguente periodo: "I medesimi atti subentrano ai provvedimenti di notificazione della sanzione per violazioni al codice della strada.".

Motivazione

Il comma 9 dell'articolo 96 estende anche agli enti locali l'utilizzo dell'accertamento esecutivo fino ad oggi riservato esclusivamente all'agente della riscossione. Si tratta di una delle principali novità della riforma della riscossione locale che tuttavia necessita di alcune modifiche per adeguarne l'operatività alle specificità della riscossione locale:

lettera a): chiarisce che è possibile utilizzare l'accertamento esecutivo in vigore dal 1° gennaio 2020 anche per le quote relative ad annualità precedenti non ancora prescritte;

lettera b): estende lo strumento alle attività di accertamento a tutte le entrate proprie degli enti locali, sia tributarie che patrimoniali, ivi incluse le sanzioni per violazioni al codice della strada;

lettera c): la norma mira ad escludere l'applicazione della riscossione frazionata in pendenza di giudizio per i tributi locali poiché confligge con la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che ha escluso tale ipotesi per i tributi locali;

lettera d): viene allineato il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso ai termini previsti dalla L. 2012/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente) e dal D. Lgs. n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), che prevedono appunto che il contribuente abbia un termine minimo di 60 giorni per il pagamento ed il ricorso avverso gli atti tributari.

lettera e): precisa la natura facoltativa per gli enti locali dell'utilizzo dell'accertamento con adesione;

lettera f): Quasi tutte le entrate patrimoniali degli enti (ad eccezione delle sanzioni amministrative) non sono precedute da atti di accertamento e quindi pare necessario mantenere espressamente la possibilità di utilizzare l'ingiunzione di cui al RD n. 639/1910;

lettera g): si precisa che le condizioni di "fondato pericolo per la riscossione" che comportano l'affidamento della posizione ai soggetti preposti alla riscossione coattiva siano portati a conoscenza del contribuente.

lettera h): la norma mira a specificare ulteriormente la possibilità di avvalersi dell'ingiunzione fiscale e soprattutto consente agli enti locali di potersi avvalere degli strumenti di controllo previsti dall'articolo 48-bis del DPR 602/1973. A tal proposito l'ANCI ha presentato uno specifico emendamento finalizzato ad estendere i benefici di cui all'art. 48-bis, oggi prerogativa del solo agente della riscossione, anche alle ingiunzioni fiscali.

lettera k): con la norma si esplicita l'estensione del dispositivo alle sanzioni per violazione del codice della strada.

Art. 96

(Riforma della riscossione Enti locali)

Al comma 9, lettera b), all'inizio del secondo periodo aggiungere:

"Fuori dai casi in cui l'ente o il soggetto affidatario di cui all'articolo 52, lettera b, del decreto legislativo n. 446 del 1997, procedono alla riscossione delle entrate".

Dopo le parole "alla riscossione delle somme" aggiungere le parole "richieste con l'atto di accertamento",

IN ALTERNATIVA:

Alla lettera b, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, ove la riscossione delle somme richieste è effettuata da soggetto diverso da quello che ha notificato l'avviso di accertamento, l'esecuzione è sospesa per un periodo di novanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata".

Motivazione

La proposta mira a snellire il processo di accertamento limitando i casi di comunicazione di presa in carico della riscossione coattiva quando il soggetto preposto è lo stesso che ha inviato l'atto di accertamento.

Art. 96

(Riforma della riscossione Enti locali)

All'articolo 96, comma 14, sostituire le parole "36 rate mensili" con: "25 rate mensili";

Motivazione

La norma armonizza le tempistiche della rateizzazione con le disposizioni contenute nel precedente comma 13 relativamente ai debiti di importo superiori a 6mila euro.

Art. 96

(Riforma della riscossione Enti locali)

All'articolo 96, comma 17, sostituire le parole "di due rate consecutive" con le seguenti: "dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive".

Motivazione

La norma mira ad eliminare il rischio di legittimare il pagamento a "rate alternate" con conseguente elusione del percorso di pagamento rateale ed allungamento dei tempi di decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Art. 96

(Riforma della riscossione Enti locali)

All'articolo 96, comma 20, lettera b), primo periodo, dopo le parole "ed eventuali spese di assistenza legale" aggiungere le seguenti: "strettamente attinenti alla procedura di recupero".

Motivazione

Il ministero dell'economia e delle finanze non ha la competenza a disciplinare le spese legali per le procedure giudiziali, che sono di norma liquidate dal Giudice. La modifica indica la possibilità di disciplinare talune spese legali "strettamente attinenti alla procedura di recupero".

ALTRE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI

96- Recuperi del Ministero Interno su trasferimenti comunali. Rateizzazione estesa

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

Articolo 65-bis "Rateizzazione estesa a dieci anni per recuperi per la mobilità del personale"

1. All'articolo 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:

"A decorrere dall'anno 2020 la procedura di rateizzazione di cui al periodo precedente è applicabile a tutti i recuperi e la durata massima è estesa a dieci anni.".

Motivazione

Molti comuni sono interessati dal recupero da parte del Ministero dell'Interno di ingenti somme erogate indebitamente da parte dello stesso Ministero, a titolo di contributi per la mobilità del personale statale, o per altri motivi.

La dimensione dei recuperi sul bilancio degli enti coinvolti determinano, in diversi casi, gravi rischi per la tenuta economico-finanziaria dei Comuni, in special modo di quelli di minori dimensioni

Si rende quindi necessario consentire agli enti locali coinvolti la possibilità di richiedere l'estensione della rateizzazione a 10 anni, assicurando un più ragionevole lasso di tempo per la restituzione.

97- Impegni di spese per somma urgenza (art.. 191 del TUEL)

All'art. 191, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "*Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento*" sono inserite le seguenti parole:

"**e qualora nel bilancio non siano previste risorse per far fronte a tali tipologie di spese**".

Motivazione

La modifica proposta introduce una necessaria precisazione alla nuova formulazione del co. 3 dell'art. 191 TUEL, a suo tempo inserito (dl n. 174 del 2012) al fine di regolare i casi di impiego di risorse a fronte di interventi di somma urgenza.

Si intende così definire con maggiore chiarezza che l'ambito derogatorio in cui opera la fattispecie descritta dal comma 3 dell'art. 191, rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal primo comma dello stesso articolo, riguarda esclusivamente i casi in cui la spesa oggetto di provvedimento d'urgenza sia priva di copertura in bilancio. Sono infatti frequenti i casi in cui nel bilancio sono disponibili appostamenti per far fronte a calamità o eventi eccezionali, per i quali non si ha motivo di ricorrere a deroghe all'ordinaria procedura di impegno ed effettuazione della spesa di cui alle altre parti dell'articolo 191.

L'interpretazione estensiva del comma 3 obbliga invece a coinvolgere il Consiglio comunale entro i tempi molto ristretti ivi previsti per ogni e qualsiasi spesa dovuta ad interventi urgenti, con inutili aggravi di oneri amministrativi.

98- Acquisizione di informazioni per il controllo dei prelievi sull'occupazione di sottosuoli stradali

All'articolo 65 aggiungere il seguente comma:

"X. Ai fini della corretta applicazione delle norme relative ai prelievi locali gravanti sui sottosuoli stradali, le aziende di erogazione dei pubblici servizi a rete e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti locali concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi riepilogativi delle utenze servite nei rispettivi territori, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali".

Motivazione

Molti Comuni lamentano la mancata conoscenza del numero effettivo delle utenze, che si trova nella disponibilità delle sole aziende di erogazione di pubblici servizi, che di fatto non sono tenute a trasmettere agli enti locali informazioni adeguate. La presente proposta prevede pertanto un obbligo da parte delle suddette aziende di trasmettere il numero complessivo delle utenze agli enti richiedenti, ancorché in forma anonima.